

INDICE N. 2/2019

- GIUSEPPE SCIACCA p. 1
Note sulla dimissione del Vescovo dallo stato clericale
- FASANO ROBERTO p. 17
La sospensione del procedimento con messa alla prova nell'esperienza milanese
- TRONCARELLI BARBARA p. 49
Dal globalismo economico al cosmopolitismo giuridico.
Una riflessione tra effettività e idealità
- SARTEA CLAUDIO p. 84
Gli equivoci della dignità umana ed il fondamento della biogiuridica
- CHIARELLA PAOLA p. 107
A cherry waiting for the cake: past and present of solidarity in Europe
- DI CINTIO LUCIA p. 129
Babatha, un'esperienza alla periferia dell'impero primi appunti su Yadin 28-30
- VISCONTI ARIANNA p. 156
La «pazienza della terra»: dai percorsi di dominio all'incontro nel cammino. viaggio letterario nel diritto del patrimonio culturale

Arianna Visconti

Ricercatrice di Diritto Penale, Università Cattolica Milano

La «pazienza della terra»: dai percorsi di dominio all'incontro nel cammino. Viaggio letterario nel diritto del patrimonio culturale*

«As the Earth Has Patience with the Life of Man»: From Paths of Dominion to Meeting the Other on the Road. A Literary Voyage in Cultural Heritage Law

SOMMARIO: 1. Introduzione: dell'importanza del contesto. 2. Diversi ma non troppo: il turista rapinoso, da Goethe e Walpole ai giorni nostri. 3. Un monito letterario dalle rive del Tamigi: la lunga ombra del colonialismo. 4. Conclusioni: sul contesto, ancora.

1. Introduzione: dell'importanza del contesto.

Il presente saggio si inserisce in un ormai decennale percorso di esplorazione di un peculiare approccio 'letterario' all'approfondimento di questioni 'di giustizia'¹ – in particolare, anche se non solo, penale² – che ne ha, forse inevitabilmente, sottolineato in primo luogo la rilevanza critica. Esso ha

* Il presente saggio, sottoposto a *double blind peer review*, costituisce la rielaborazione della relazione tenuta l'11 aprile 2019 in occasione del convegno *Esodi e viaggi (in)sostenibili* (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore) ed è destinato alla pubblicazione in G. FORTI - A. PROVERA (a cura di), *Il viaggio letterario della Giustizia. Storie di scoperte, colonizzazioni, migrazioni, turismi*, Vita e Pensiero, Milano 2020.

¹ Cfr. in part. G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura I*, Milano 2012; EAD. (a cura di), *Giustizia e letteratura II*, Milano 2014; C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Focus responsabilità medica, medicina difensiva, medicina narrativa*, «Rivista italiana di medicina legale», 2014, 3, pp. 847 ss.; G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura III*, Milano 2016; G.L. POTESTÀ - C. MAZZUCATO - A. CATTANEO (a cura di), *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*, Bologna 2017; G. FORTI - A. PROVERA (a cura di), *La Grande Guerra. Storie e parole di giustizia*, Milano 2018; G. FORTI, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Milano 2018; G. FORTI - A. PROVERA (a cura di), *Mito e narrazioni della giustizia nel mondo greco*, Milano 2019.

² Cfr. anche, specificamente, A. VISCONTI, voce *Giustizia penale e letteratura*, in *Diritto Online Treccani Approfondimenti Enciclopedici*, treccani.it/enciclopedia/giustizia-penale-e-letteratura_%28Diritto-on-line%29/ (ultimo accesso il 14 settembre 2019).

dunque finito naturalmente per concentrarsi sulle capacità di ‘rottura’ della letteratura propriamente intesa³, valorizzandone l’attitudine a generare un ripensamento e una emancipazione da stereotipi e pregiudizi⁴, nonché, correlativamente, la fondamentale apertura alla voce e ai racconti degli *outsider*, emarginati dalle narrative sociali, politiche ed economiche dominanti⁵, e l’impulso alla tematizzazione di modelli alternativi di giustizia⁶, con un ripensamento delle categorie giuridico-dogmatiche tradizionali⁷.

In questa sede, tuttavia, interessa esplorare una diversa, e per certi aspetti opposta, potenziale rilevanza del contatto col testo letterario: l’attenzione che questo è in grado di indirizzare agli elementi di *contesto* per una corretta comprensione dei fenomeni sociali e giuridici, *anche* in funzione di un migliore apprezzamento critico degli stessi.

Con questo, non ci si vuole riferire qui alla capacità di molti testi letterari di illuminare le relazioni complesse tra l’individuo, il gruppo o i gruppi in cui è inserito, e il più ampio contesto socio-istituzionale, e quindi di aiutarci a comprendere quelle dinamiche ‘situazionali’ e ‘sistemiche’ all’origine di molte forme di criminalità sempre più diffuse nel nostro mondo ‘postmoderno’ o

³ Intendendo, ai fini che ci interessano, i testi narrativi di qualità letteraria, in contrapposizione alla letteratura c.d. ‘di consumo’: per tutti gli opportuni chiarimenti e riferimenti ci si permette qui di rinviare, per pure esigenze di sintesi, a A. VISCONTI, *Narratività, narrazione, narrazioni: giustizia come ‘apertura’*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura III*, pp. 3 ss. e in part. pp. 8 ss.

⁴ Cfr. *ex plurimis* A. CATTANEO, *Shakespeare alla sbarra. Giustizia e processi nel «Mercante di Venezia» e in «Otello»*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura I*, pp. 4 ss., e ivi anche F. D’ALESSANDRO, *La discriminazione su base razziale nell’opera di Shakespeare: giudizi e pregiudizi ancora attuali*, pp. 32 ss.; A. VISCONTI, *Streghe, avvelenatrici, assassine: donne a giudizio, tra stereotipi culturali e fallacie cognitive*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, pp. 387 ss.

⁵ Cfr. ad es. G. FORTI, *Franz Kafka e l’impazienza del diritto*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, pp. 286 ss., e ivi anche B. SPRICIGO, *La narrazione delle donne come via di (ri)composizione in risposta alla violenza degli oppressori. Silenzi e voci dall’Argentina*, pp. 777 ss. Più ampiamente si vedano, *ex plurimis*, R. WEST, *Communities, Texts, and Law: Reflections on the Law and Literature Movement*, «Yale Journal of Law & the Humanities», 1988, 1, pp. 129 ss.; P. BROOKS - P. GEWIRTZ (eds.), *Law’s Stories. Narrative and Rhetoric in the Law*, New Haven-London 1996.

⁶ Cfr. in particolare C. MAZZUCATO, *La ‘poesia della verità’ nella ricerca della giustizia. Poesia, parresia, esemplarità, giustizia*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura I*, pp. 507 ss.; L. EUSEBI, *«I promessi sposi»: quasi un codice della giustizia riparativa*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, pp. 55 ss.; ID., *Hugo e Dumas: il ‘fil rouge’ di una giustizia ‘diversa’ nella cultura europea*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura III*, pp. 260 ss.

⁷ Cfr. ad es. G. FORTI, *Uno sguardo dal ‘ponte’. «I turbamenti del giovane Törless» tra letteratura e diritto*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura I*, pp. 212 ss.; ID., *L’ansia disumana del «raggiungimento»*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, 794 ss.

‘tardo moderno’⁸; né ci si propone, dunque, una riflessione critica sulla necessaria evoluzione di strategie politico-criminali che vogliano intervenire in maniera efficace sulla loro repressione e, prima ancora, prevenzione⁹. Per quanto certamente interessante, si tratta, a ben vedere, di un profilo che rimane strettamente intrecciato alla capacità della letteratura di spezzare ‘lenti’ interpretative consolidate e aprire squarci prospettici diversi, innovativi e rivelatori, sulla realtà in cui siamo immersi.

Ciò che interessa in questa sede è invece valorizzare la più elementare capacità *descrittiva* della letteratura: il testo letterario come fonte – analoga in questo a molte altre fonti documentali di natura assai diversa¹⁰ – di una *raffigurazione* pregnante ma *non necessariamente critica* (e anzi, ai nostri fini attuali, quanto meno critica, tanto più interessante) di un dato contesto storico, sociale, economico, culturale, ecc.

Questa componente descrittiva del testo (anche) letterario si rivelerà utile essenzialmente sotto due profili. In primis per il suo potenziale di *relativizzazione* delle differenze percepite tra contesti diversi (sul piano diacronico, nella prospettiva qui considerata)¹¹: la letteratura, cioè, come

⁸ Cfr. in part. S. MILGRAM, *Obbedienza all'autorità* (1974), trad. it. di R. Ballabeni, Torino 2003, pp. 140-142; P. ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?* (2007), trad. it. di M. Botto, Milano 2008, pp. 317-345; si veda anche Z. BAUMAN, *Modernità e Olocausto* (1989), trad. it. di M. Baldini, Bologna 1992, pp. 123 ss. e 211 ss.

⁹ Cfr. ad es. A. VISCONTI, «Stupidità del male» e «intelligenza delle emozioni»: *compassione, pensiero e memoria come antidoti al male organizzato*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura I*, pp. 368 ss.

¹⁰ Secondo un approccio che è del resto da tempo praticato sia dagli storici sia dai sociologi. In tale ultimo ambito sia un esempio, tra i molti, il noto saggio di E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza* (1961), trad. it. di F. Basaglia, Torino 2003, che trae alimento non solo dall'osservazione diretta delle istituzioni totali oggetto di studio, ma anche dall'analisi di moltissimi testi letterari maturati nello stesso tipo di contesto. Anche in ambito più strettamente storiografico, la letteratura può rivestire un'importanza fondamentale nella ricostruzione, in particolare, dell'evoluzione di fenomeni di costume: si veda ad es. il recente saggio di A. BARBERO, *A che ora si mangia? Approssimazioni storico-linguistiche all'orario dei pasti (secoli xviii-xxi)*, Macerata 2017.

¹¹ Ma discorso in parte analogo si potrebbe almeno in parte svolgere anche in prospettiva sincronica, rispetto a contesti culturali coesistenti: basti pensare a fenomeni sociali (di rilevanza anche giuridica) come il c.d. ‘delitto d'onore’, che si ripropone trasversalmente – e sia pure con indubbe diversità nelle sue specifiche declinazioni – in contesti culturalmente e geograficamente (oltre che, talora, anche cronologicamente) assai distanti tra loro, sulla base, però, di alcune dinamiche sociali fondamentali sostanzialmente comuni. Cfr. per tutti G. FIUME (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo 1989, e ivi in part. EAD., *Introduzione*, pp. 5 ss., nonché S. FERCHIOU, *L'ideologia arabo-musulmana della sessualità e il sentimento dell'onore in Tunisia*, pp. 85 ss., G. ALESSI, *L'onore riparato. Il riformismo del Settecento e le “ridicole leggi” contro lo stupro*, pp. 129 ss., e G. RAFFAELE, *Il concetto di onore in alcune tipologie criminali nella Sicilia rurale dell'Ottocento*, pp. 207 ss.; si vedano inoltre J. DAVIS, *Antropologia delle società mediterranee. Un'analisi comparata*

contribuito alla comprensione dei fenomeni sociali, in particolare, come *fenomeni in costante evoluzione*, dove anche i semi della più eclatante ‘rivoluzione’ sono sempre presenti, a ben guardare, in epoche precedenti e in cui differenze percepite come nette e dirimenti sono spesso gradienti diversi in una parabola di cui può talora rivelarsi del tutto impossibile individuare un puntuale momento genetico, come pure un completo esaurimento.

Con la necessaria precisazione che un approccio di questo tipo *non* è certamente finalizzato a una *negazione* della differenza e della sua rilevanza, sia in termini di (spesso dolorosa e conflittuale) irriducibilità, sia in termini di valore positivo per una società aperta e pluralista; né a un approdo di tipo eminentemente relativistico sul piano valoriale¹². Al contrario, coltivare una esplorazione ‘letteraria’ della *somiglianza* e della *continuità* si dimostrerà funzionale a sviluppare una migliore *consapevolezza critica* dell’intrinseca *ambivalenza* di ogni processo di differenziazione concettuale, e dei rischi di ‘cecità selettiva’, quando non di ‘disumanizzazione’, legati a ogni facile ‘compartimentalizzazione’ sotto *etichette* ben definite, tanto rassicuranti quanto deleterie, dell’infinita complessità e fluidità dell’umano¹³.

(1977), trad. it. di M. Trucchi, Torino 1980, pp. 88 ss.; T. PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, in *Storia d'Italia Einaudi. Annali: la criminalità*, vol. XII, Torino 1997, pp. 219 ss.; L. WELCHMAN - S. HOSSAIN (eds.), *Honour: Crimes, Paradigms and Violence against Women*, London 2005, e ivi in part. S. PIMENTAL - V. PANDJIARJIAN - J. BELLOQUE, *Legitimate Defence of Honour: Illegitimate Impunity of Murders. A Critical Study of the Legislation and Case Law in Latin America*, pp. 245 ss.; P. CHESLER, *Worldwide Trends in Honor Killings*, «Middle East Quarterly», 17, (2010) 2, pp. 3 ss.; K.A. APPIAH, *Il codice d'onore. Come cambia la morale* (2010), trad. it. di D. Damiani, Milano 2011, pp. 121 ss. Per ulteriori riferimenti ci si permette di rinviare a A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino 2018, in part. pp. 247 ss.

¹² Che la prospettiva giusletteraria sia anzi propedeutica allo sviluppo di una metodologia che consenta di ricavare per lo meno *in negativo* i contenuti *minimi universali* di un’idea di giustizia non ‘ideologica’, ma al tempo stesso in grado di garantire un fondamentale standard comune di riconoscimento e rispetto per ogni essere umano in quanto tale si è infatti ampiamente sostenuto altrove: cfr., anche per tutti gli opportuni riferimenti, A. VISCONTI, *Memoria e comprensione dell’altro’ tra difesa sociale e garanzie individuali: la prospettiva giusletteraria per un diritto penale democratico*, «Jus», 2017, 1, pp. 35 ss.

¹³ Cfr. per tutti M. BENASAYAG - G. SCHMIT, *L’epoca delle passioni tristi* (2003), trad. it. di E. Missana, Milano 2005, p. 75: il «miracolo dell’etichetta» consiste proprio nell’illusione di conoscenza totale e assoluta che questa trasmette, nell’«impressione», da questa convogliata, «che l’essenza dell’altro sia visibile. A quel punto, l’altro non è più una molteplicità contraddittoria che esiste in un gioco di luci e di ombre, di velato e svelato, ma diventa immediatamente visibile e riconoscibile. Si è convinti [...] di sapere tutto sull’altro, chi è, cosa desidera e come è strutturata la sua vita, perché l’etichetta non si limita a classificare, ma stabilisce un senso, una sorta di ordine nella vita di chi la porta. [...] Il diritto di guardare equivale in molti casi all’esercizio di un potere sull’altro».

In secondo luogo, e in stretta correlazione con tale primo spunto di riflessione, proprio laddove emerge un'incapacità della letteratura stessa di svincolarsi dai condizionamenti del suo tempo, questa ci fornisce un'impagabile lezione di *umiltà* e un fortissimo impulso all'*autocritica*. Proprio quei testi o passi letterari che un certo orientamento di esasperata *political-correctness* vorrebbe espungere dai *curricula* scolastici e universitari, o almeno 'emendare' in sede di (ri)pubblicazione (in quanto contenenti passaggi, o anche solo vocaboli, potenzialmente 'traumatici' per il lettore, o ritenuti 'diseducativi' perché discriminatori, retrivi, ecc.)¹⁴, presentano in realtà un potenziale euristico di fondamentale importanza.

Si pensi a talune coloriture paternalistiche o 'razzialiste' di certi passi della *Capanna dello zio Tom*¹⁵, o all'implicita accettazione e riproposizione di alcuni stereotipi patriarcali anche in un'autrice acuta e innovativa come Jane Austen¹⁶, o ancora alla persistenza di taluni cliché di origine antisemita anche negli scritti di un paladino degli oppressi come Charles Dickens¹⁷: anche nella

¹⁴ Cfr. ad es. M. KAKUTANI, *Light Out, Huck, They Still Want to Sivilize You*, «The New York Times», 6 gennaio 2011; A. SELK, *The Ironic, Enduring Legacy of Banning 'To Kill a Mockingbird' for Racist Language*, «The Washington Post», 17 ottobre 2017; A. FLOOD, *'Hurtful' Harper Lee and Mark Twain Dropped from Minnesota Curriculum*, «The Guardian», 12 febbraio 2018. Va rilevato, per altro, come tale atteggiamento sia tutt'altro che prevalente nel corpo docente, come si può evincere ad es. da alcuni *position paper* pubblicati da associazioni di categoria quali il National Council of Teachers of English (cfr. NCTE, *The Students' Right to Read*, 25 ottobre 2018, <http://www2.ncte.org/statement/righttoreadguideline/>, ultimo accesso il 21 marzo 2019).

¹⁵ Cfr. ad es. G. FREDERICKSON, *The Black Image in the White Mind: The Debate on Afro-American Character and Destiny, 1817-1914*, New York 1971, in part. pp. 97 ss. (con l'espressione 'razzionalismo romantico' l'Autore si riferisce alla convinzione, condivisa da vari pensatori dell'epoca, che esistessero identificabili differenze razziali, ma che queste non implicassero una condizione inferiore o meno che umana, in particolare, delle popolazioni di colore, che venivano anzi viste da taluni come portatrici di qualità morali superiori collegate a specifiche tradizioni culturali); J. DONOVAN, *A Source for Stowe's Ideas on Race in "Uncle Tom's Cabin"*, «NWSA Journal», 7 (1995), 3, pp. 24 ss.; si veda anche G. YOUNGE, *Don't Blame Uncle Tom*, «The Guardian», 30 marzo 2002.

¹⁶ Cfr. ad es., con accenti forse eccessivamente critici, S. FRAIMAN, *The Humiliation of Elizabeth Bennet*, in P. YAEGER - B. KOWALESKI - WALLACE (eds.), *Refiguring the Father: New Feminist Readings of Patriarchy*, Carbondale 1989, pp. 168 ss. Fondamentale l'analisi della consapevolezza di Austen circa i vincoli imposti alla sua creatività dalla necessità di mantenere la sua narrativa nei limiti dell'accettabilità sociale, in S.M. GILBERT - S. GUBAR, *The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and Nineteenth-Century Literary Imagination*, New Haven-London 2000, pp. 112 ss. (e più in generale pp. 45 ss.).

¹⁷ Le posizioni, in merito a un presunto antisemitismo di Dickens, appaiono estremamente variegata nella critica, spaziando da chi considera soprattutto il personaggio di Fagin in *Oliver Twist* (1837-1839) come un'acritica incarnazione di tutti i pregiudizi contro gli ebrei diffusi in epoca vittoriana, a chi sostiene, al contrario, che la raffigurazione di Fagin sottenda un intento di critica nei confronti dell'emarginazione di tutti gli *outsider* sociali (e dunque anche degli ebrei), con molte posizioni intermedie; una certa misura di adesione, da parte di

migliore letteratura, nessun autore è e sarà mai in grado fino in fondo di 'saltare al di là della propria ombra'. L'unica possibilità sarebbe quella di rimuoverla¹⁸, ma ciò avrebbe conseguenze drammatiche tanto per l'equilibrio individuale, quanto per quello sociale¹⁹. Il «dono rovesciato»²⁰ di *questo aspetto* della letteratura è la rivelazione che neppure il migliore degli uomini può mai sottrarsi completamente allo spirito del tempo in cui vive e liberarsi del tutto dalle relative 'cornici' interpretative²¹.

Come dunque accettiamo che quello stesso Immanuel Kant che ha fondato l'intera riflessione moderna sulla dignità umana sia stato al tempo stesso un convinto fautore, al pari della maggioranza dei suoi contemporanei, della pena di morte in prospettiva retributiva²², dovremmo accettare che anche le più grandi opere letterarie non siano sempre, e in ogni loro passo, in anticipo morale e culturale sui tempi che le hanno viste nascere, e trarre da questa verità un ulteriore stimolo critico: quello a mettere sempre in questione ogni pretesa di bontà e validità assolute degli asserti valoriali del *nostro* tempo e del

Dickens, a stereotipi (anche letterari) diffusi sembra tuttavia innegabile, se non in scritti successivi, quanto meno nella prima edizione di *Oliver Twist*. Cfr. *ex plurimis*, anche per ulteriori riferimenti, L. LANE JR., *Dickens' Archetypal Jew*, «PMLA», 73, (1958) 1, pp. 94 ss.; E. ROSENBERG, *From Shylock to Svengali: Jewish Stereotypes in English Fiction*, Palo Alto 1960, pp. 116 ss.; S. MEYER, *Antisemitism and Social Critique in Dickens's Oliver Twist*, «Victorian Literature and Culture», 33 (2005), 1, pp. 239 ss.; P. VALLEY, *Dickens' Greatest Villain: The Faces of Fagin*, «The Independent», 7 ottobre 2005; V. NEWBY, *The Scriptures of Charles Dickens: Novels of Ideology, Novels of the Self*, Abingdon-New York 2016, pp. 100 ss.

¹⁸ Così, in riferimento alla filosofia di Hegel, cfr. M. HEIDEGGER, *Die Frage nach dem Ding*, Tübingen 1962, p. 118 (il testo è disponibile anche in versione inglese, col titolo *What is a Thing?*, trad. di W.B. Barton Jr. e V. Deutsch, South Bend 1962, pp. 150 s.).

¹⁹ Cfr. E. NÄGELI, *Il male e il diritto penale* (1966), trad. it. di L. Fornari, in L. EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano 1989, pp. 57 ss.

²⁰ Proprio come nel racconto di CHARLES DICKENS, *The Haunted Man and the Ghost's Bargain* (1848), cap. III (*The Gift Reversed*), in cui solo dopo aver sperimentato *in negativo* gli effetti devastanti dell'assoluta insensibilità al dolore e alle brutture dell'umanità, inizialmente invocata dal protagonista come una benedizione, questi arriva a comprendere la valenza positiva anche delle esperienze più negative, indispensabili per sviluppare un'autentica capacità di empatia, per frenare le pulsioni egoistiche e antisociali delle persone, e per sviluppare relazioni significative con gli altri – una comprensione, per altro, conquistata al caro prezzo (di grande rilievo simbolico) di alcuni danni *non riparabili* e di una permanente *imperfezione* nel recupero del proprio sé da parte del protagonista.

²¹ Cfr. E. GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione* (1959), trad. it. di M. Ciacci, Bologna 1969, p. 21 ss., e ID., *Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza* (1974), trad. it. di I. Matteucci, Roma 2001, *passim* (e ivi anche I. MATTEUCCI, *Il problema della realtà*, pp. 23 ss.).

²² Cfr. in part. I. KANT, *La metafisica dei costumi* (1797), trad. it. di G. Vidari, Bari 1983, pp. 164-171, nonché, criticamente, M.A. CATTANEO, *Sulla filosofia penale di Kant e di Hegel*, in EUSEBI, *La funzione della pena*, pp. 118 ss.

nostro contesto, specie laddove questi appaiano virare, a loro volta, verso ‘angoli ciechi’ in cui l’‘altro’ scompare, sacrificato all’‘idea’ o al ‘principio’²³.

2. *Diversi ma non troppo: il turista rapinoso, da Goethe e Walpole ai giorni nostri.*

Si sottolinea correttamente come la progressiva emersione del turismo di massa abbia creato problemi sempre più complessi di sostenibilità dal punto di vista sociale, culturale, ambientale, ecc. (con tutte le immaginabili ricadute in termini di regolamentazione e controllo)²⁴. Ed è certamente vero che l’attuale curva di crescita del turismo di massa, che lo rende perfetto «esempio della modernità surriscaldata»²⁵, risulta un fenomeno alieno a epoche – come quella classica, medievale, o della prima modernità – in cui il viaggio per diletto, ove pure fosse praticato, era confinato a pochissimi esponenti delle classi superiori²⁶. Tuttavia, esiste una certa percezione ‘romantica’ diffusa che, anche

²³ Cfr., in questo nostro percorso giusletterario, *ex plurimis*, A. DELL’ASTA, *Dostoevskij e l’al di là della legge e della trasgressione della legge*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura I*, pp. 70 ss.; G. FORTI, *L’ansia disumana del «raggiungimento»*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura II*, pp. 794 ss.; ID., *Letteratura, educazione ‘morale’ dell’attenzione e residualità della risposta punitiva all’illecito*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura III*, pp. 127 ss., e ivi anche A. VISCONTI, *Giudici ‘di carta’ e giudici ‘di ferro’. L’immagine della giustizia amministrata nella letteratura ottocentesca*, pp. 229 ss. (in part. pp. 245 ss.) e A. CATTANEO, *Jekyll, Hyde e l’altro*, pp. 398 ss.

²⁴ Cfr. ad es. M. FAURE - NI KETUT SUPASTI DHARMAWAN - I MADE BUDI ARSIKA (eds.), *Sustainable Tourism and Law*, The Hague 2014, in part. pp. 1 s. e 325 ss. Cfr. anche G. LUCARNO, *Turismo sostenibile: buone e cattive pratiche nella conservazione di territorio e patrimonio culturale*, relazione presentata al convegno *Esodi e viaggi (in)sostenibili*, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 11 aprile 2019.

²⁵ Cfr. T.H. ERIKSEN, *Fuori controllo. Un’antropologia del cambiamento accelerato* (2016), trad. it. di C. Melloni, Torino 2017, pp. 80 ss. (citazione testuale a p. 85).

²⁶ L’epoca classica conosce, oltre a figure di viaggiatore mosse da intenti più spiccatamente pratici o religiosi (commercio, colonizzazione, conquista, diplomazia, pellegrinaggio), la pratica delle élite aristocratiche e mercantili di ‘villeggiare’ in dimore extraurbane strategicamente costruite in località particolarmente apprezzate per la loro bellezza, salubrità e, spesso, ricchezza culturale, ma anche la figura del «viaggiatore-scienziato», che si sposta perché «vuole conoscere gli uomini e le loro culture»; nel tardo medioevo compare, tra agli altri, il viaggio «cortese», che si lega ai cerimoniali e agli scambi aristocratici e presenta una componente di diletto; ma è con l’umanesimo rinascimentale che «il viaggio si laicizza e si individualizza», aprendo la via al viaggio aristocratico e borghese di formazione che si andrà poi ‘istituzionalizzando’ nel *Grand Tour*, e quindi al «turismo» e al «viaggio d’evasione» per lo meno degli strati superiori della società. Cfr. F. CAMBI, *Il viaggio come esperienza di formazione. Tra diacronia e sincronia*, «Studi sulla Formazione/Open Journal of Education», 2012, pp. 152-154 (<http://www.fupress.net/index.php/sf/article/viewFile/11112-/10574>, ultimo accesso il 23 marzo 2019).

alla fine del XVIII secolo e nel corso del XIX, il c.d. *Grand Tour*, ancora decisamente elitario, fosse per definizione *immune* da problemi di 'sostenibilità', e si connotasse per un approccio volto a «nutrire la memoria e lo spirito» e a tracciare un «itinerario di formazione dell'io»²⁷, intrinsecamente più attento, curioso, profondo, rispetto a quello del turista medio odierno. È certamente vero che un tale approccio era qualificante per molti di coloro che lo intraprendevano, per i quali il viaggio fisico era essenzialmente e prima di tutto 'viaggio di formazione', di esplorazione e conoscenza tanto del passato (specialmente classico) quanto del contemporaneo (anche sociale)²⁸. Nondimeno, proprio una frequentazione della letteratura prolificamente prodotta dai 'granturisti' dell'epoca segnala di per sé quanto riduttiva e fuorviante sia una contrapposizione netta tra (una valutazione essenzialmente positiva del) turismo d'élite di allora e (una, se non intrinsecamente negativa, quanto meno preoccupata e critica del) turismo di massa odierno. Anche in questo ambito, la realtà sociale si presenta piuttosto come una successione tra gradienti diversi di fenomeni dalle radici assai più lontane di quanto si pensi abitualmente.

Le considerazioni auto-deprecatriche che un maturo Vittorio Alfieri svolge, nella *Vita*²⁹, sui suoi viaggi di gioventù (compiuti poco oltre la metà del XVIII secolo) mostrano quanto fosse tutt'altro che infrequente (e anzi consono a un certo spirito libertino del tempo), per la 'gioventù dorata' dell'epoca, intraprendere il 'grande viaggio' attratta più dal «moto e divagazione di correr la posta»³⁰ e dal gusto di inseguire le sensazioni e gli svaghi offerti ora dal carnevale napoletano³¹, ora dai teatri e dalle feste della fiera dell'Ascensione di Venezia³², ora dai «combattimenti a timonate» coi cocchieri londinesi³³, ora

²⁷ Cfr. CAMBI, *Il viaggio come esperienza di formazione*, pp. 159 s.

²⁸ *Ibi*, pp. 156 ss.

²⁹ Composta in due fasi, rispettivamente nel 1790 e poi nel 1803, l'autobiografia rimase incompiuta alla morte del poeta, nello stesso anno, e fu pubblicata postuma solo nel 1806 col titolo *Vita di Vittorio Alfieri scritta da esso*. L'edizione qui presa a riferimento è V. ALFIERI, *Vita*, a cura di A. Dolfi, Milano 1987.

³⁰ *Ibi*, pp. 173 s.

³¹ *Ibi*, pp. 102 s.

³² *Ibi*, pp. 107 ss. Osserva l'Alfieri del 1790: «Non visitai neppure la decima parte delle tante meraviglie, sí di pittura che d'architettura e scoltura, riunite tutte in Venezia; basti dire con mio infinito rossore, che né pure l'Arsenale. Non presi nessunissima notizia, anco delle piú alla grossa, su quel governo che in ogni cosa differisce da ogni altro; e che, se non buono, dee riputarsi almen raro, poiché pure per tanti secoli ha sussistito con tanto lustro, prosperità, e quiete. Ma io, digiuno sempre d'ogni bell'arte turpemente vegetava, e non altro. Finalmente partii di Venezia al solito con mille volte assai maggior gusto che non c'era arrivato. Giunto a Padova, ella mi spiacque molto; non vi conobbi nessuno dei tanti professori di vaglia, i quali desiderai poi di conoscere molti anni dopo; anzi, allora al solo nome di professori, di studio, e

dalle ‘signorine’ gaditane³⁴, che non da autentico interesse per la storia, l’arte e i costumi dei luoghi (più che visitati) attraversati «in fretta in furia»³⁵ da questi ‘consumatori’ di fugaci impressioni e divertimenti.

Ma anche granturisti meno ‘distratti’ e, anzi, autenticamente e consapevolmente interessati alla propria formazione culturale, umana e morale, non erano, spesso, esenti da atteggiamenti, se non propriamente ‘predatori’, certo ‘appropriativi’, dall’impatto non necessariamente positivo sui territori da loro visitati³⁶.

Ben conosciuta è, ad esempio, la passione di Byron per ‘marchiare’ i monumenti da lui visitati incidendovi il suo nome, come fece (non diversamente, per altro, da dozzine di viaggiatori suoi contemporanei)³⁷ su un pilastro del tempio di Poseidone a capo Sounion, in Grecia, o nel castello di Chillon, in Svizzera³⁸. Una forma di autoaffermazione a spese dell’integrità dei beni storico-artistici locali che risulta parte, tristemente familiare, del costume di moltissimi turisti odierni³⁹. Il poeta, tuttavia, era certamente in anticipo sui

di Università, io mi sentiva rabbrivire. Non mi ricordai (anzi neppur lo sapeva) che poche miglia distante da Padova giacessero le ossa del nostro gran luminare secondo, il Petrarca; e che m’importava egli di lui, io che mai non l’avea né letto, né inteso, né sentito, ma appena appena preso fra le mani talvolta, e non v’intendendo nulla buttatolo? Perpetuamente così spronato e incalzato dalla noia e dall’ozio, passai Vicenza, Verona, Mantova, Milano, e in fretta in furia mi ridussi in Genova».

³³ *Ibi*, p. 118.

³⁴ *Ibi*, p. 162.

³⁵ V. *supra* nota 32.

³⁶ La consapevolezza della ‘fame’ di ‘cose antiche’ dei visitatori stranieri in Italia pare fosse diffusa in tutti gli strati, anche più umili, delle popolazioni residenti nelle aree più interessate dal fenomeno, come ad es. Roma e dintorni, tanto che queste organizzavano sistematicamente delle ‘burle’ (quando non delle frodi: v. *infra*) ai danni dei ‘granturisti’, come raccontato anche da Goethe nel suo *Italienische Reise* (1816-1817): «Mentre, scesi di carrozza, andavamo alla locanda, alcune donne sedute davanti alle porte di casa ci gridarono se non avevamo voglia di comprare anche noi qualche antichità, e poiché rispondemmo che non chiedevamo di meglio, ci portarono vecchi paioli, molle da focolare e altre misere carabattole; e ridevano di gran gusto per averci giocato quel tiro. Noi reagimmo indignati, ma il conduttore aggiustò tutto assicurandoci che si trattava di un vecchio scherzo, al quale tutti i forestieri dovevano pagar tributo» (Velletri, 22 febbraio 1787; l’edizione qui presa a riferimento è J.W. GOETHE, *Viaggio in Italia*, trad. it. di E. Castellani, Milano 1983, passo citato a p. 198).

³⁷ In tema si veda ampiamente F. MCDONALD, *The Popular History of Graffiti: From the Ancient World to the Present*, New York 2013, pp. 57 ss.

³⁸ Cfr. anche F.G., *Lord Byron a 230 anni dalla nascita*, «La Stampa», 21 gennaio 2018.

³⁹ Solo per limitarsi alle più recenti notizie di stampa relative a un singolo monumento italiano cfr. ad es. L. LARCAN, *Sfregio al Colosseo, turista incide nomi di moglie e figlio su un pilastro: denunciato*, «Il Messaggero», 11 aprile 2017; *Colosseo, turista brasiliano 17enne incide l’iniziale sul muro: denunciato*, «Corriere della Sera», 16 luglio 2018; *Roma, incide il suo nome sul Colosseo: denunciata turista inglese di 17 anni*, «Il Mattino», 13 novembre 2018.

tempi rispetto a un'altra 'moda' assai diffusa tra i 'granturisti', tanto da essere altrettanto noto per la sua feroce critica⁴⁰ della rimozione (per quanto perfettamente legale) dei marmi del Partenone a opera di Lord Elgin⁴¹; coerentemente, a differenza della quasi totalità dei suoi contemporanei (inclusi vari altri critici di Elgin), non riportò dai suoi viaggi una raccolta di reperti archeologici⁴², e anzi si espresse con forza contro la «maligna devastazione» recata ai monumenti antichi dalle spoliazioni intese ad alimentare il collezionismo dell'epoca⁴³.

Queste ultime costituivano però prassi comune, e anzi pacificamente accessoria al *Grand Tour* quale viaggio di formazione, tra l'altro, della cultura e del gusto dei giovani aristocratici e borghesi. Si ritrovano ad esempio elencati

⁴⁰ Si vedano G. GORDON, LORD BYRON, *The Curse of Minerva* (1812), in part. vv. 89 ss.; ID., *Childe Harold's Pilgrimage* (1812-1818), Canto II, stanze XI-XV. Cfr. anche R. ATWOOD, *Stealing History. Tomb Raiders, Smugglers, and the Looting of the Ancient World*, New York 2004, pp. 131 ss. e in part. 135-138.

⁴¹ Come è noto, Thomas Bruce, Lord Elgin, ottenne nel 1799 dal governo ottomano, che all'epoca controllava il territorio greco ed era totalmente disinteressato ai monumenti dell'antichità classica, un decreto – *firman* – che gli consentì l'asportazione dei fregi del Partenone e il loro trasporto in Inghilterra, dove furono quindi donati al British Museum. Cfr. *ex plurimis* J. GREENFIELD, *The Return of Cultural Treasures*, Cambridge 1989, pp. 61 ss.; J. BOARDMAN, *The Elgin Marbles: Matters of Fact and Opinion*, «International Journal of Cultural Property», 9 (2000), 2, pp. 233 ss.; D. GILL - C. CHIPPINDALE, *The Trade in Looted Antiquities and the Return of Cultural Property: A British Parliamentary Inquiry*, «International Journal of Cultural Property», 11 (2002), 1, pp. 50 ss. (in part. pp. 57-59); ATWOOD, *Stealing History*, pp. 131 ss.; I. STAMATOUDI, *Alternative Dispute Resolution and Insights on Cases of Greek Cultural Property: The J.P. Getty Case, the Leon Levy and Shelby White Case, and the Parthenon Marbles Case*, «International Journal of Cultural Property», 23 (2016), 4, pp. 433 ss. (in part. pp. 447-451).

⁴² Cfr. ATWOOD, *Stealing History*, p. 137.

⁴³ Cfr. G. GORDON, LORD BYRON, *Childe' Harold's Pilgrimage*, nota al Canto II, stanza XII, v. 2. Si rinviene, in questa presa di posizione, un' almeno seminale consapevolezza, tipica della più moderna concezione del valore del patrimonio culturale, di come parte integrante, ed estremamente rilevante, del valore storico, artistico e antropologico di ogni opera d'arte sia l'integrità del suo contesto (cfr. ATWOOD, *Stealing History*, p. 137). Consapevolezza che, per altro, era già stata articolata in epoca illuministica, in particolare da ANTOINE-CHRYSOSTOME QUATREMERE DE QUINCY, *Lettres sur le préjudice qu'occasionneroient sur Arts et à la Science, le déplacement des monumens de l'art de l'Italie, le démembrement de ses Écoles, et la spoliation de ses Collections, Galeries, Musées, etc.* (1796). Antonio Canova conosceva bene quest'opera, di cui portò con sé un'edizione romana del 1815 nel corso della sua missione diplomatica a Parigi per il recupero delle opere d'arte saccheggiate da Napoleone nel corso delle sue campagne italiane: cfr. T. SCOVAZZI, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, in S. MANACORDA - A. VISCONTI (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Milano 2013, pp. 72-75.

nella *Descrizione di Strawberry Hill*⁴⁴, la nota villa-museo, in stile ‘neogotico’, di Horace Walpole – appassionato visitatore dell’Italia⁴⁵, tanto da ambientarvi il suo famoso romanzo, *Il castello di Otranto* (1764), ma ancor più appassionato collezionista d’arte e di antichità⁴⁶ – moltissimi reperti archeologici provenienti dal nostro paese, tra cui (forse il più notevole) un’aquila di marmo, di grande finezza, ritrovata nell’area delle terme di Caracalla, a Roma, nel 1742, e collocata da Walpole su un «bell’altare sepolcrale antico, a sua volta adorno di aquile»⁴⁷.

Anche Goethe era un appassionato collezionista, sia per conto proprio (tanto da assemblare nel corso della sua vita una raccolta personale di decine di migliaia di oggetti)⁴⁸, sia per conto del duca di Sachsen-Weimar⁴⁹, per il quale mediò, tra l’altro, l’acquisto e il trasporto in Germania di parte significativa dell’eredità del pittore Giuseppe Bossi, che fu già all’epoca avvertita come una dolorosa perdita per il patrimonio artistico milanese e italiano, anche per il fresco e traumatico ricordo delle estese requisizioni napoleoniche⁵⁰. Al di là di queste acquisizioni massicce ma prive di ombre di illiceità, però, lo stesso Goethe documenta poi nel suo diario di aver comprato, nel corso del suo

⁴⁴ Cfr. H. WALPOLE, *A Description of the Villa of Mr. Horace Walpole, Youngest Son of Sir Robert Walpole Earl of Orford, at Strawberry-Hill near Twickenham, Middlesex: With an Inventory of the Furniture, Pictures, Curiosities, &c* (1784).

⁴⁵ Walpole intraprese il suo *Grand Tour* in Francia e Italia tra il 1739 e il 1741: cfr. G.E. HAGGERTY, *Horace Walpole’s Letters: Masculinity and Friendship in the Eighteenth Century*, Lanham 2011, pp. 53 ss.

⁴⁶ Cfr. W.S. LEWIS, *Horace Walpole, Collector*, «Proceedings of the Massachusetts Historical Society. Third Series», 1980, 92, pp. 45 ss.

⁴⁷ Cfr. WALPOLE, *A Description of the Villa, The Gallery, East End*.

⁴⁸ Tra i quali, va detto, reperti e opere d’arte originali erano una minima parte: la collezione includeva infatti, alla morte del poeta, molti quadri e statue, ma soprattutto oltre 9.000 stampe e riproduzioni, una gipsoteca di circa 4.500 pezzi, 8.000 libri, 341 casse di manoscritti, e un intero padiglione destinato alla sua collezione di strumenti scientifici e reperti ossei, botanici e mineralogici, per un totale di circa 18.000 esemplari. Cfr. E. TRUNZ, *Goethe als Sammler*, in ID., *Weimarer Goethe-Studien, Schriften der Goethe-Gesellschaft*, vol. 61, Weimar 1980, pp. 7-48, come citato in E.P. HAMM, *Unpacking Goethe’s Collections: The Public and the Private in Natural-Historical Collecting*, «The British Journal for the History of Science», 34 (2001), 3, pp. 275 ss. (in part. pp. 275-277).

⁴⁹ Cfr. anche H. MILDENBERGER, *Le collezioni grafiche della Casa Ducale di Sachsen-Weimar-Eisenach*, in ID. (a cura di), *Goethe collezionista e il disegno veneto del Settecento*, trad. it. di P. Scotini, Milano 2009, pp. 12-20.

⁵⁰ Cfr. S. ZANABONI, *Gli acquisti del granduca Carl August di Sassonia-Weimar a Milano nel 1817-1818. Giuseppe Bossi a Weimar e la ricezione successiva*, in F. MAZZOCCA - F. TASSO - O. CUCCINIELLO (a cura di), *Bossi e Goethe: affinità elettive nel segno di Leonardo*, Milano 2016, p. 68.

viaggio a Roma, oltre a molte copie e riproduzioni, pure alcuni oggetti originali recuperati e rivenduti con molta 'disinvoltura' a seguito di scoperte casuali⁵¹.

Della già richiamata collezione di Walpole (dispersa dopo la sua morte) faceva poi parte anche un affresco 'di epoca romana' recentemente riemerso sul mercato e rivelatosi, in realtà, quasi interamente un falso settecentesco⁵² (secondo una prassi documentata dallo stesso Goethe nel suo *Viaggio in Italia*)⁵³, dipinto a olio su un residuo di stucco antico in una delle miriadi di laboratori e botteghe che spuntavano come funghi per soddisfare il sempre più vorace appetito dei 'granturisti', bramosi di riportare dal loro viaggio qualche 'tesoro' artistico o antiquario.

Tanto fiorente era il mercato di questi particolari 'souvenir', che, già nella prima metà del Settecento, molti dei 'ciceroni' specializzati nel guidare i visitatori stranieri conducevano un commercio parallelo di antichità, spesso

⁵¹ «A Trinità dei Monti stanno scavando per gettare la base del nuovo obelisco; lassù il terreno non è che materiale riportato dalle rovine dei giardini appartenuti a Lucullo e poi di proprietà dei Cesari. Il mio parrucchiere, che passa di là di buon'ora, trova fra le macerie un pezzo di terracotta liscia adorno di figure, lo ripulisce e ce lo mostra. Io glielo compro all'istante. Non misura neppure una spanna, lo si direbbe un frammento del bordo d'una grande tazza. Rappresenta due grifoni ai lati d'una mensa sacrificale; sono disegnati benissimo e mi piacciono infinitamente. [...] Moltri altri oggetti mi si vanno raccogliendo intorno, e nessuno è inutile e sciocco, ché qui sarebbe impossibile; ciascuno anzi è istruttivo e rilevante». Cfr. GOETHE, *Viaggio in Italia*, p. 187 (13 febbraio 1787).

⁵² Cfr. M. KENNEDY, *Roman Wall Painting Resurfaces after almost 200 Years*, «The Guardian», 30 giugno 2018. Per l'esattezza, lo stucco originario è stato pesantemente integrato, la parte superiore dell'affresco è stata ridipinta a olio sopra debolissime tracce di una decorazione originaria, e un'intera scena, nella parte inferiore del reperto, risulta aggiunta di sana pianta. L'oggetto (presentato in catalogo da Sotheby's come «frammento di pittura romana su stucco, II secolo d.C. circa, con restauri italiani della prima metà del XVIII secolo») ha comunque spuntato un prezzo di vendita, in asta, di 16.250 £, in ragione della ben documentata connessione storico-letteraria con Walpole, più che del suo valore intrinseco (pressoché nullo). V. anche <http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2-018/ancient-marbles-classical-sculpture-and-l18260/lot.45.html> (ultimo accesso il 24 marzo 2019).

⁵³ V. *supra*, nota 36. L'episodio è riferito il 18 novembre 1786 (cfr. GOETHE, *Viaggio in Italia*, p. 153): «Ma ora voglio parlare di un sorprendente e problematico quadro, che si lascia guardare benissimo anche dopo che si son viste tante meraviglie. Diversi anni fa dimorava qui a Roma un francese, noto come amatore d'arte e collezionista. Costui viene in possesso, non si sa in che modo, d'un dipinto antico su ardesia; lo fa restaurare da Mengs e lo conserva, come esemplare prezioso, nella sua collezione. Winckelmann, in qualche suo scritto, lo cita con entusiasmo. Rappresenta Ganimede che porge a Giove una coppa di vino e ne riceve in compenso un bacio. Il francese, alla sua morte, lascia alla padrona di casa il quadro, dichiarandolo opera antica. Poi muore anche Mengs, e sul letto di morte dice che non è antico e che l'ha dipinto lui stesso. Ne seguono diatribe a non finire. Chi afferma che è stato Mengs a dipingerlo per divertimento e senza impegno, chi dice che Mengs non avrebbe mai potuto fare qualcosa di simile [...]. Io l'ho veduto ieri e debbo dire che non conosco nulla di più bello della figura di Ganimede (la testa e la schiena; le altre parti sono molto restaurate). Ora però il quadro è screditato, e quella povera donna non trova chi la liberi del suo tesoro».

organizzato sotto la direzione di mercanti-collezionisti stranieri (inglesi *in primis*), e alimentato vigorosamente sia attraverso scavi più o meno clandestini, sia attraverso la produzione organizzata di repliche o il ‘restauro’ di oggetti (o frammenti) originali ora venduti dichiaratamente come tali, ora (più spesso) spacciati per autentici o, quanto meno, ‘più autentici’ di quanto non fossero⁵⁴. Prassi che, anche tenuto conto dell’assai diversa concezione del restauro tipica dell’epoca⁵⁵, e dell’assenza di una legislazione sistematica, nei

⁵⁴ Cfr. AA.VV., *Faking in Europe from the Renaissance to the 18th Century*, in M. JONES - P.T. CRADDOCK - N. BARKER (eds.), *Fake? The Art of Deception*, Berkley-Los Angeles 1990, pp. 119 ss., in part. G. VAUGHAN, *Faking in Europe*, p. 132.

⁵⁵ Che indubbiamente privilegiava l’aspetto estetico su quello storico-antropologico e sull’autenticità in sé, tanto che forme di restauro integrativo che ripristinassero, con modalità quanto più possibile ‘mimetiche’, il (presunto) aspetto originale dei manufatti erano considerate perfettamente accettabili. Anche allora, tuttavia, vi era la consapevolezza che un restauro ‘eccessivo’ – come ad es. la sostanziale costruzione di un ‘nuovo’ oggetto attorno a minimi frammenti originali – specie ove non dichiarato, costituisse pratica commerciale come minimo scorretta, se non fraudolenta; per altro, i commercianti di antichità decidevano, abitualmente, quanto rivelare circa il grado di originalità della loro merce sulla base di un rapido inquadramento della competenza del cliente cui si rivolgevano. Cfr. VAUGHAN, *Faking in Europe*, pp. 132-134; P. CRADDOCK (ed.), *The Art and Craft of Faking: Copying, Embellishing and Transforming*, in JONES - CRADDOCK - BARKER, *Fake? The Art of Deception*, pp. 247 ss.; M. CAGIANO DE AZEVEDO, *Il gusto del restauro delle opere d’arte antiche*, Roma 1948, pp. 25 ss.; M. FERRETTI, *Falsi e tradizione artistica*, in AA.VV., *Storia dell’arte italiana. Parte terza: situazioni momenti indagini. Volume terzo: conservazione, falso, restauro*, Torino 1981, pp. 118 ss. e in part. pp. 160-163; P. PANZA, *Antichità e restauro nell’Italia del Settecento: dal ripristino alla conservazione delle opere d’arte*, Milano 1990, *passim*; L. VLAD BORRELLI, *I falsi archeologici*, in L. VLAD BORRELLI - I. DAMIANI - F. SALVIATI - G. ANTONGINI - T. SPINI - C.-F. BAUDEZ - G. DEVOTO, *Il mondo dell’archeologia*, Roma 2002 (ora anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/la-falsificazione-in-archeologia_%28Il-Mondo-dell%27Archeologia%29/, ultimo accesso il 24 marzo 2019). La commistione tra restauro e falsificazione non era per altro limitata al settore delle antichità archeologiche, ma interessava anche l’arte rinascimentale e barocca, e conosceva ad es. fenomeni di pesante alterazione dei soggetti dei quadri (tramite taglio, integrazione, sovrappittura) finalizzati a rendere le opere più appetibili per la potenziale clientela (ad es. trasformando un soggetto religioso in laico e viceversa), o a far passare un modesto prodotto di bottega per opera del relativo Maestro (cfr. in part. FERRETTI, *Falsi e tradizione artistica*, pp. 163 ss.). Fenomeni tutt’altro che esauriti in epoca attuale, dove, tra l’altro, tali forme di alterazione sono spesso anche funzionali a una più efficace reimmissione sul mercato di opere illecitamente sottratte: cfr. ad es. COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE, *Origini, articolazioni, funzioni. Legislazione di tutela*, Roma 2008, pp. 17 s. (<http://www.carabinieri.it/internet/i-magestore/cittadino/informazioni/tutela/culturale/raccolta-normativa.pdf>, ultimo accesso il 24 marzo 2019). È appena il caso di ricordare qui come l’attuale disciplina legislativa italiana, all’art. 178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio - CBC), punisca tra le ‘contraffazioni’ penalmente rilevanti anche queste forme di alterazione; per altro verso, il restauro artistico è considerato tale, e dunque lecito, ai sensi del successivo art. 179, solo ove «non abbi[a] ricostruito in modo determinante l’opera originale». Diffusamente in argomento cfr. ad es. F. LEMME, *La contraffazione e alterazione d’opere d’arte nel diritto penale*, Padova 2001, in part. pp. 45 ss.; G.P. DEMURO, *Bei culturali e tecniche di tutela penale*, Milano 2002, pp. 171 ss.; P. CIPOLLA, *La repressione penale della*

vari Stati italiani, a tutela del patrimonio artistico e archeologico locale, si presentano, dal punto di vista strettamente empirico, assai vicine a quelle che tutt'oggi contribuiscono al sistematico saccheggio (e 'inquinamento')⁵⁶ del patrimonio storico-artistico di molti paesi⁵⁷.

Per altro, anche laddove divieti e controlli all'esportazione delle opere d'arte e d'antichità già esistessero all'epoca, la domanda sempre crescente e una corruzione diffusa determinavano una costante quanto agevole emorragia di beni culturali, come osservava lo stesso Goethe rilevando come a Roma, dove per portare all'estero opere antiche era già a quei tempi richiesto il consenso del governo⁵⁸, nondimeno «ci si adopera[va], per vie segrete e con ogni sorta di mezzi, a ottenere caso per caso la concessione necessaria»⁵⁹. Altro fenomeno

falsificazione delle opere d'arte, in A. MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano 2005, pp. 263 ss. (in part. pp. 290 ss.); G. PIOLETTI, *Art. 178. Contraffazione di opere d'arte*, e ID., *Art. 179. Casi di non punibilità*, entrambi in M. CAMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna 2007, pp. 736-744; G. MARI, *Artt. 178-179*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano 2012, pp. 1281 ss.; R. TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici*, Milano 2014, pp. 427 ss.

⁵⁶ Circa la perdurante produzione di falsi a uso turistico, nonché l'altrettanto perdurante abitudine dei trafficanti di beni archeologici di collaborare con restauratori-falsari non solo per il 'riasseblaggio' di beni culturali che spesso vengono inizialmente frammentati, per essere meglio contrabbandati verso mercati più redditizi (rimanendo però sostanzialmente 'originali'), ma anche per la creazione di reperti falsi da inserire tra gli autentici per aumentare i profitti e garantire una disponibilità costante di 'merce' anche in periodi di 'scarsità' di oggetti originali, si vedano ad es. L. MALNATI, *La falsificazione dei reperti archeologici nel commercio clandestino*, in AA.VV., *L'arte non vera non può essere arte*, Roma 2018, pp. 69 ss., e ivi anche E.A. STANCO, *Il falso in archeologia*, pp. 243 ss., e D. CALAON, *Falsi, copie e repliche nel XXI secolo. Idee, materialità e contesti intorno alla contraffazione in archeologia*, pp. 391 ss. (in part. pp. 396 ss.); S. MACKENZIE - T. DAVIS, *Cambodian Statue Trafficking Networks: An Empirical Report from Regional Case Study Fieldwork*, in S. MANACORDA - A. VISCONTI (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, Milano 2014, pp. 149 ss.

⁵⁷ Cfr. U. WARNKE, *'Blood Antiquities': The Problem of Illicit Trafficking for Tourism*, in A. PAPATHANASSIS - S. KATSIOS - N.R. DINU (eds.), *Yellow Tourism. Crime and Corruption in the Holiday Sector*, Cham 2019, pp. 119 ss.; ivi anche K. CHAINOGLU, *Tourism and Trafficking of Cultural Goods: An Overview of Regulatory Initiatives*, pp. 135 ss. L'atteggiamento 'avventato' di molti turisti odierni nell'acquistare, o comunque acquisire, e (cercare di) portare in patria 'souvenir culturali' locali guadagna talora anche le pagine dei giornali: cfr. ad es. *Australian Arrested in Egypt for Trying to Smuggle 2,000-Year-Old Animal Mummies*, «The Daily Mail», 31 dicembre 2008; *Varone bleibt Polizeikommandant*, «Tages Anzeiger», 28 marzo 2013 (il turista 'colto in fallo' era in questo caso un ufficiale di polizia svizzero); K. RAWLINSON, *Briton Arrested in Turkey over Coins He Found while Snorkelling*, «The Guardian», 23 agosto 2017.

⁵⁸ Sulla legislazione degli Stati Pontifici precedente al 1820 cfr. in particolare R. BORIO DI TIGLIOLE, *La legislazione italiana dei beni culturali. Con particolare riferimento ai beni culturali ecclesiastici*, Milano 2018, pp. 3-6.

⁵⁹ Cfr. GOETHE, *Viaggio in Italia*, p. 182 (22 gennaio 1787).

assolutamente attuale, se si considera che recenti studi dedicati all'esplorazione della (rilevantissima) 'cifra oscura' del traffico illecito di beni culturali⁶⁰, hanno, tra l'altro, individuato una correlazione positiva tra tassi di corruzione percepita nei paesi soggetti a esportazione illecita e prevalenza di quest'ultima⁶¹.

Di fatto, fu la dispersione sempre più consistente di opere d'arte e reperti archeologici, legata in modo significativo proprio alle brame di collezionismo del turismo 'elitario' dell'epoca⁶², a contribuire grandemente (insieme al

⁶⁰ Che rende estremamente difficoltosa ogni stima, anche approssimativa, dell'estensione e del valore economico di tale traffico illecito, tanto a livello globale quanto a livello locale. In tema si rinvia, per esigenze di sintesi, *ex plurimis* a L. NATALI, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano 2015, p. 36, e a N. BRODIE - J. DIETZLER - S. MACKENZIE, *Trafficking in Cultural Objects: An Empirical Overview*, in MANACORDA - VISCONTI, *Beni culturali e sistema penale*, pp. 19 ss. Le sole statistiche ufficiali indicano comunque che il numero di beni culturali trafficato annualmente fuori dall'Italia è da conteggiare nell'ordine delle migliaia (cfr. anche S. CIOTTI GALLETTI, *Furti e traffico internazionale di opere d'arte*, «Rassegna italiana di criminologia», 2003, 1, pp. 68 s.; NATALI, *Patrimonio*, pp. 38 ss.; COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE, *Attività operativa 2017*, Roma 2019, https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1545381735727_Activita_Operativa_2017.pdf, ultimo accesso il 24 marzo 2019), e l'analisi di singoli casi (come il famoso scandalo Medici-Becchina, su cui cfr. in part. P. WATSON - C. TODESCHINI, *The Medici Conspiracy: The Illicit Journey of Looted Antiquities. From Italy's Tomb Raiders to the World's Greatest Museum*, New York 2007) suggerisce che i numeri reali possano essere ancora più elevati.

⁶¹ Cfr. in particolare R. FISMAN - S.-J. WEI, *The Smuggling of Art, and the Art of Smuggling: Uncovering the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques*, «American Economic Journal: Applied Economics», 1 (2009), 3, pp. 82 ss. Un'analisi condotta sugli stessi dati ha calcolato che, specificamente in relazione agli scambi commerciali tra Italia e Stati Uniti (mercato particolarmente vivace per i nostri beni culturali), lo scarto tra beni dichiarati all'esportazione dal nostro paese e quelli dichiarati all'ingresso negli USA (la cui legislazione non richiede, salvo limitate eccezioni, particolari formalità per l'importazione di oggetti d'arte o d'antiquariato) raggiunga circa il 95% del valore dei trasferimenti annuali: cfr. S. BELTRAMETTI, *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, «Aedon», 2013, 1, in <http://www.aedon.mulino.it/> (ultimo accesso il 27 settembre 2018).

⁶² Va ricordato che i viaggiatori più affluenti, come pure gli intermediari, italiani o stranieri, che trattavano per conto di committenti (in genere aristocratici) stranieri, erano in grado di comprare e trasferire all'estero intere collezioni d'arte e d'antichità accumulate nei secoli da importanti famiglie italiane, come avvenne ad es. con la collezione Gonzaga già nel 1627, con un'ampia porzione della pinacoteca estense nel 1745, o con la vendita all'asta, a Londra, della collezione del duca di Lucca nel 1840. Cfr. F. HASKELL, *La dispersione e la conservazione del patrimonio artistico*, in AA.VV., *Storia dell'arte italiana. Conservazione, falso, restauro*, pp. 9 ss.; v. anche D. CORSI, *Diritto dei beni e delle attività culturali*, Roma 2008, pp. 16 s.; J. BLAKE, *International Cultural Heritage Law*, Oxford 2015, p. 3. Tra questi famosi 'collezionisti' va ricordato anche Sir William Hamilton, ambasciatore britannico presso il Re di Napoli dal 1764 al 1800, la cui intensa acquisizione ed esportazione in Inghilterra di

trauma delle spoliazioni avvenute durante le guerre napoleoniche)⁶³ a spingere molti degli Stati preunitari prima, e il Regno d'Italia in seguito, ad adottare una legislazione di almeno parziale regolamentazione, in particolare, degli scavi archeologici e dell'esportazione di beni culturali⁶⁴. Il primo provvedimento organico di protezione del patrimonio storico e artistico di uno Stato italiano è tradizionalmente considerato l'editto del cardinale camerlengo Pacca, del 1820⁶⁵, che, significativamente, indicava tra i motivi alla base della vecchia e nuova legislazione pontificia, la «riunione preziosa» in quel territorio «di sì auguste reliquie delle vetuste Arti» e la necessità di «gelosa cura di quelle che esistono, e che novellamente si dissotterrano» e di «vigili severe provvidenze, perché non si degradino, o si trasportino altrove lontane», onde continuare, tra l'altro, ad attrarre «gli Stranieri ad ammirarle».

A questo editto seguirono iniziative analoghe in molti degli Stati preunitari e, dopo il 1861, un lungo e tormentato iter di unificazione e razionalizzazione delle legislazioni locali, che, dopo aver conosciuto anche sensibili inversioni di tendenza (di impronta spiccatamente liberale) rispetto alle politiche vincolistiche preunitarie⁶⁶, culminò infine, ai primi del Novecento, nella c.d. 'legge Nasi' (l. 12 giugno 1902, n. 185, istitutiva, tra l'altro, di un catalogo nazionale dei «monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità»), a stretto giro emendata e sistematizzata con la c.d. 'legge Rosadi' (l. 20 giugno 1909, n. 364). Entro la prima decade del XX secolo si erano così stabiliti i capisaldi, che avrebbero continuato sostanzialmente a segnare il perimetro fondamentale

reperiti provenienti dalla Sicilia e dall'Italia meridionale è stata paragonata da Blake ai saccheggi dei monumenti della Magna Grecia compiuti da Verre in epoca romana. Cfr. anche N.H. RAMAGE, *Sir William Hamilton as Collector, Exporter, and Dealer: The Acquisition and Dispersal of His Collections*, «American Journal of Archaeology», 94 (1990), 3, pp. 469 ss.; D. CONSTANTINE, *Fields of Fire: A Life of Sir William Hamilton*, London 2001, pp. 32 ss.

⁶³ Cfr. HASKELL, *La dispersione*, pp. 17 ss. Sulle (parziali) restituzioni seguite alla caduta di Napoleone, e su come esse abbiano influenzato l'evoluzione del diritto internazionale in materia di rimpatrio dei beni culturali sottratti (in particolare) in occasione di conflitti armati, si veda SCOVAZZI, *La dimensione internazionale*, pp. 69 ss.

⁶⁴ Cfr. *ex plurimis* CORSI, *Diritto*, pp. 35 ss.; DEMURO, *Beni culturali*, pp. 3 s.; M. AINIS - M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura*, Milano 2015, pp. 167 ss.

⁶⁵ *Editto Dell'E.mo, e R.mo Sig., Cardinal Pacca Camerengo di S. Chiesa sopra le antichità, e gli scavi*, pubblicato il 7 aprile 1820, e seguito il 6 agosto 1821 dal regolamento emanato dallo stesso cardinale Bartolomeo Pacca. Cfr., oltre agli Autori citati nella nota precedente, BORIO DI TIGLIOLE, *La legislazione italiana*, pp. 6-9.

⁶⁶ Cfr. in part. D.A. FOLIGNO, *Spunti sistematici sulla legislazione protettiva del patrimonio artistico e panoramico*, «Rivista di diritto pubblico», 1948, II, pp. 43 ss.; CORSI, *Diritto*, pp. 39 s.; AINIS - FIORILLO, *L'ordinamento*, pp. 170-174; A. MORRONE, *Elementi di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Milano 2014, pp. 6-12; BORIO DI TIGLIOLE, *La legislazione italiana*, pp. 11-17.

anche della legislazione successiva⁶⁷ (dalla c.d. ‘legge Bottai’, emanata sotto il regime fascista⁶⁸, al Testo Unico del 1999⁶⁹, e fino all’attuale Codice dei beni culturali⁷⁰, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), di un’ampia normativa a tutela dell’integrità del patrimonio culturale nazionale (tutela che avrebbe ricevuto nuovo forte impulso dalla costituzionalizzazione, nel 1948, del «patrimonio storico e artistico della nazione» come oggetto di necessaria tutela da parte dello Stato)⁷¹.

⁶⁷ In particolare la L. 364/1909 ha introdotto o sistematizzato i principali meccanismi di tutela tutt’oggi previsti dalla legislazione di settore, ovvero: a) inalienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica o assimilata (art. 2); b) proprietà pubblica su tutti i ritrovamenti archeologici, a prescindere dalla titolarità del fondo su cui avvenga il ritrovamento (art. 15); c) controllo e limitazioni all’esportazione di beni culturali (artt. 8-10: all’epoca e ancora, in seguito, nella legge del 1939 – su cui v. *infra* – al divieto di uscita per alcuni beni si accompagnava la previsione di una tassa progressiva sul valore di quelli, non così importanti per l’integrità del patrimonio nazionale, per cui fosse concesso un permesso di esportazione, tassa poi dichiarata incompatibile con l’art. 36 TFUE dalla Corte di Giustizia: cfr. C. Giust. CE, 10 dicembre 1968, *Commissione c. Italia*, caso 7/68), comprensive del diritto di acquisto coattivo, da parte dello Stato, dei beni presentati per l’esportazione (art. 9); d) esenzione da tali restrizioni per l’arte ‘contemporanea’, ovvero per le opere di autore vivente o prodotte entro l’arco di una generazione (allora e fino al 2017, cinquant’anni; oggi, settanta), per le quali si ritiene necessario consentire la più ampia circolazione possibile, onde, da un lato, non creare ostacoli alla libertà di espressione artistica, e dall’altro consentire la maturazione di un sufficiente consenso sul reale valore dell’opera, attraverso la sua valutazione da parte del pubblico e degli esperti anche al di fuori dei confini nazionali (cfr. T. ALIBRANDI - P. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano 2001, p. 207; G. BOLDON ZANETTI, *Il nuovo diritto dei beni culturali*, Venezia 2016, p. 60; G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in C. BARBATI ET AL., *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna 2017, p. 42).

⁶⁸ L. 1 giugno 1939, n. 1089, di «tutela delle cose d’interesse artistico e storico», accompagnata dalla l. 29 giugno 1939, n. 1497, di «protezione delle bellezze naturali». Cfr. in tema DEMURO, *Beni culturali*, p. 4; CORSI, *Diritto*, pp. 40-42; AINIS - FIORILLO, *L’ordinamento*, pp. 174-176; MORRONE, *Elementi*, pp. 12-15; BORIO DI TIGLIOLE, *La legislazione italiana*, pp. 18-21.

⁶⁹ D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Cfr. in tema, ampiamente, DEMURO, *Beni culturali*, pp. 5 ss.; C. BARBATI - M. CAMMELLI - G. SCIULLO (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, Bologna 2003, *passim*; CORSI, *Diritto*, pp. 49-51; AINIS - FIORILLO, *L’ordinamento*, pp. 176-180; MORRONE, *Elementi*, pp. 26-28.

⁷⁰ Sui termini generali della cui struttura, principi di fondo e contenuti si rinvia ampiamente, *ex plurimis*, a AINIS - FIORILLO, *L’ordinamento*, pp. 181 ss.; D. VAIANO, *L’ordinamento dei beni culturali*, in A. CROSETTI - D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, Torino 2014, pp. 4 ss.; BORIO DI TIGLIOLE, *La legislazione italiana*, pp. 55 ss.

⁷¹ Art. 9 Cost.: «1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Letti insieme, i due commi dell’art. 9 Cost. implicano un ampliamento dei doveri incombenti sullo Stato italiano, che non si limitano alla conservazione e protezione del patrimonio culturale nazionale (comprensivo, ai sensi dell’art. 2 CBC, tanto dei «beni culturali» quanto dei «beni paesaggistici»), ma si estendono al dovere di promuoverne la valorizzazione e il godimento pubblico. Cfr. *ex plurimis* S. CASSESE, *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, «Giornale di diritto amministrativo», 1998, pp. 673 ss.; G. SCIULLO, *Le funzioni*, in C.

Eppure, malgrado tale indubbia influenza, sulla nascita del moderno diritto dei beni culturali, di un 'granturismo' già all'epoca eccessivamente 'aggressivo' e 'rapinoso' nei confronti delle ricchezze artistiche e archeologiche dei paesi visitati (e anzi tanto più aggressivo e rapinoso quanto più elitario, in ragione delle grandi risorse disponibili, e di fatto utilizzate, per fare incetta di questi particolari 'souvenir'), ancora oggi il tema della spoliatura dei patrimoni culturali nazionali fatica a essere messo in connessione con quello del 'turismo culturale sostenibile'⁷².

La discussione in merito a quest'ultimo, infatti, tende a concentrarsi sul potenziale conflitto tra sfruttamento economico del patrimonio culturale quale risorsa per l'imprenditorialità turistica, da un lato, e compromissione dell'«utilizzazione sociale dei beni culturali da parte delle popolazioni residenti e la fruizione conoscitiva della ricerca e della scuola», dall'altro, e dunque sul rischio di danni ai «valori ambientali e sociali delle città d'arte e degli altri siti della cultura». In sostanza, anche in questo ambito⁷³, l'analisi si concentra prevalentemente sui limiti della «*capacità di carico turistico* di una città d'arte (o di un centro storico o di un sito archeologico) che non è solo fisico ambientale (per evitare la saturazione e il degrado della risorsa primaria) ma anche sociale ed economico (per impedire la morte degli insediamenti e delle attività non interessate al flusso turistico)». Conseguentemente, le linee di intervento prospettate si focalizzano su strategie di regolamentazione *ad hoc* dei flussi turistici nei grandi poli di attrazione culturale e di «indirizzamento ed incentivazione dei flussi turistici verso sistemi museali regionali e minori»⁷⁴, nonché di coinvolgimento attivo delle comunità locali nella tutela e valorizzazione dei beni di interesse turistico⁷⁵. Tutti temi certamente «roventi»⁷⁶ e meritevoli di attenzione, ma non esaustivi, a nostro avviso, delle questioni di 'sostenibilità'. Dato questo approccio, comunque, non stupisce di non trovar menzione dei temi dell'«acquisto responsabile» e dell'«educazione

BARBATI - M. CAMMELLI - G. SCIULLO (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna 2011, pp. 55 ss.; L. CASINI, *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, «Aedon», 2012, 1-2 (<http://www.aedon.mulino.it/>, ultimo accesso il 22 settembre 2018); M. CAMMELLI, *Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione*, in BARBATI ET AL., *Diritto del patrimonio culturale*, pp. 19 ff.

⁷² Cfr. ampiamente P. PIRAS, *Ambiente, patrimonio culturale, turismo e sviluppo sostenibile*, «Aedon», 1, 2009 (in www.aedon.mulino.it, ultimo accesso il 25 marzo 2019); A. CICERCHIA, *Risorse culturali e turismo sostenibile. Elementi di pianificazione strategica*, Milano 2009, *passim*.

⁷³ Cfr. anche LUCARNO, *Turismo sostenibile*.

⁷⁴ Cfr. CORSI, *Diritto*, pp. 33 s.

⁷⁵ Cfr. BOLDON ZANETTI, *Il nuovo diritto*, p. 124.

⁷⁶ Cfr. ERIKSEN, *Fuori controllo*, p. 83.

alla legalità dell'esportazione' di oggetti d'arte e d'antichità neppure nelle recentissime *Raccomandazioni per il turismo culturale sostenibile* dell'Unione Europea (un insieme di linee guida pubblicato in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018)⁷⁷.

Eppure, tra i 'doveri del turista' sanciti all'art. 1 del *Global Code of Ethics for Tourism* adottato nel 1999 dall'Assemblea Generale della *World Tourism Organization* (UNWTO)⁷⁸ rientrano non solo quello di «non commettere reati o comportamenti qualificati come reato dalle leggi del paese visitato» (e va ricordato come in moltissimi paesi-fonte⁷⁹, Italia inclusa, l'esportazione illecita

⁷⁷ Cfr. *Sustainable Cultural Tourism Recommendations*, https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/sustainable-cultural-tourism-recommendations_en.pdf?token=Ps-ePI9T4 (ultimo accesso il 25 marzo 2019). Le uniche 'linee guida' che nella loro ampiezza si prestino a ricomprendere anche lo specifico tema dell'acquisto ed esportazione responsabili di beni culturali sono estremamente generiche raccomandazioni al 'consumo responsabile' da parte dei turisti e alla necessità, per le autorità locali, di realizzare 'campagne di sensibilizzazione' sull'importanza del patrimonio culturale per tutti gli attori sociali ed economici coinvolti.

⁷⁸ Cfr. <http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/gcetbrochureglobalcodeen.pdf> (ultimo accesso il 25 marzo 2019).

⁷⁹ Tradizionalmente in ambito internazionale si definiscono *source countries* quei paesi che, ricchi in beni culturali, subiscono un'esportazione netta largamente involontaria, e *market countries* i paesi che si connotano come forti importatori di beni culturali, vuoi perché svolgono un ruolo di *hub* del commercio internazionale di oggetti d'arte e d'antiquariato (si parla, in questo caso, più propriamente di *transit countries*, spesso connotati da una legislazione e da controlli particolarmente permissivi, che consentono una più agevole 'ripulitura' di beni di provenienza illecita), vuoi perché caratterizzati da una forte presenza di acquirenti finali (persone fisiche o giuridiche). Sulle specificità della circolazione internazionale di beni culturali e, in particolare, sulle caratteristiche del traffico di beni culturali come fenomeno eminentemente transnazionale e connotato da forti intrecci tra mercato legale e mercato illegale (tanto che quello dei beni culturali è comunemente definito un *grey market*) cfr., *ex plurimis*, C. ALDER - K. POLK, *Crime in the World of Art*, in H.N. PONTELL - G. GEIS (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, New York 2007, pp. 347 ss.; EAD., *The Illicit Trafficking in Plundered Antiquities*, in P. REICHEL (ed.), *Handbook of Transnational Crime and Justice*, Thousand Oaks 2005, pp. 98 ss.; BLAKE, *International Cultural Heritage Law*, pp. 23 ss.; B.A. BOWMAN, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the 'Grey' Market in Antiquities*, «Journal of Contemporary Criminal Justice», 24 (2008), 3, pp. 225 ss.; J. DIETZLER, *On "Organized Crime" in the Illicit Antiquities Trade: Moving Beyond the Definitional Debate*, «Trends in Organized Crime», 16, 2013, pp. 329 ss.; D.C. LANE - D.G. BROMLEY - R.D. HICKS - J.S. MAHONEY, *Time Crime: The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, «Journal of Contemporary Criminal Justice», 24 (2008), 3, pp. 243 ss.; S. MACKENZIE, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, Leicester 2005; ID., *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, «Crime, Law and Social Change», 56 (2011), 2, pp. 133 ss.; L. MASSY, *The Antiquity Art Market: Between Legality and Illegality*, «International Journal of Social Economics», 35 (2008), 10, pp. 729 ss.; R. NAYLOR, *The Underworld of Art*, «Crime, Law and Social Change», 2008, 50, pp. 263 ss.; N. PASSAS - B. BOWMAN PROULX, *Overview of Crimes and Antiques*, in S. MANACORDA - D. CHAPPELL (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural*

di beni culturali abbia rilevanza penale)⁸⁰, ma anche quello di «astenersi da qualsiasi traffico in [...] oggetti d'antichità [...] che sia proibito da normative nazionali»; doveri che vanno a sommarsi e a specificare i più generali principi di promozione del turismo in termini di «valorizzazione» del «patrimonio culturale dell'umanità» di cui all'art. 4. L'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), per parte sua, ha attivato negli ultimi anni una serie di campagne di sensibilizzazione al problema del traffico illecito di beni culturali rivolte proprio al settore del turismo, sia attraverso *partnership* con editori specializzati nel mercato delle guide⁸¹, sia attraverso collaborazioni con operatori internazionali dell'industria ricettiva e gestori di piattaforme di prenotazioni di viaggio on-line⁸².

Curiosamente, proprio l'Italia, prima vittima (anche) dei 'saccheggi' del *Grand Tour* – oltre che di un'endemica diffusione di scavi archeologici clandestini⁸³,

Property, New York 2011, pp. 51 ss.; E.A.J.G. TIJHUIS, *Transnational Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors: The Case of the Illicit Art and Antiquities Trade*, Nijmegen 2006 (in part. pp. 111 ss.); ID., *The Trafficking Problem: A Criminological Perspective*, in MANACORDA - CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World*, pp. 87 ss. Cfr. anche L. CASINI, *I beni culturali di fronte alla crisi economico-finanziaria e alla globalizzazione. La globalizzazione giuridica dei beni culturali*, «Aedon», 2012, 3 (<http://www.aedon.mulino.it/>, ultimo accesso il 1 aprile 2019).

⁸⁰ Ex art. 174 CBC. In tema si rinvia diffusamente, anche per i necessari riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, a DEMURO, *Beni culturali*, pp. 148 ss.; ID., *D.lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - Premessa e commento alla Parte quarta*, «Legislazione penale», 24 (2004), 3, pp. 456 ss.; P.G. FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, in MANNA, *Il codice dei beni culturali*, pp. 165 ss.; G. PIOLETTI, *Uscita o esportazione illecite*, in CAMMELLI, *Il codice*, pp. 713 ss.; V. MANES, *La tutela penale*, in BARBATI - CAMMELLI - SCIULLO, *Diritto e gestione dei beni culturali*, pp. 299-300; ID., *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili*, pp. 94 ss.; G. MARI, *Art. 174*, in SANDULLI, *Codice*, pp. 1265 ss. In particolare in merito alla recente riforma della disciplina dell'esportazione in Italia, e ai suoi riflessi penali, cfr. A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, «Diritto penale contemporaneo», 2018, 5 (<https://www.penalecontemporaneo.it/>, ultimo accesso il 20 marzo 2019).

⁸¹ Si veda in particolare la campagna del 2015, sviluppata in collaborazione con Lonely Planet France, «Do not pack other people's cultural heritage in your luggage! / N'emportez pas le patrimoine des autres dans vos bagages!» (cfr. <http://www.unesco.org/new/en/Culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/awareness-raising-initiatives/lonely-planet/> e <https://www.lonelyplanet.fr/article/nemportez-pas-le-patrimoine-des-autres-dans-vos-bagages>, ultimo accesso il 25 marzo 2019).

⁸² Si veda la campagna, attivata in collaborazione con UNWTO e UNODC nel 2014, «Your Actions Count - Be a Responsible Traveller» (cfr. <http://media.unwto.org/press-release/2014-03-05/unwto-unodc-and-unesco-launch-anti-trafficking-campaign> e <http://www.bearesponsibletraveller.org/>, ultimo accesso il 25 marzo 2019).

⁸³ Si rileva dalle più recenti statistiche disponibili un leggero aumento degli scavi archeologici clandestini individuati dalle forze dell'ordine, rispetto all'anno precedente, all'interno

furti d'arte (particolarmente diffusi nel settore dei beni librari e di quelli ecclesiastici, per definizione dispersi sul territorio e collocati in siti intrinsecamente vulnerabili)⁸⁴ ed esportazioni clandestine⁸⁵ – appare ancora oggi grandemente in affanno quanto a cultura civica in questo ambito.

Non ci si riferisce solo alla notoria diffusa leggerezza nell'applicazione delle disposizioni dell'art. 64 CBC⁸⁶, che vede tutt'oggi un livello mediamente assai basso delle informazioni e documentazione fornite, da parte degli esercenti il commercio di opere d'arte e d'antiquariato, circa provenienza e autenticità dei beni, speculare, del resto, all'assai carente «conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini dei diritti ai medesimi riservati e degli obblighi deontologici, prima che giuridici, incombenenti sui commercianti e gli antiquari», che invece costituirebbe certamente «il mezzo più efficace per migliorare anche la disciplina commerciale del settore»⁸⁷. Non si registrano nel nostro paese neppure campagne sistematiche di informazione al turista sia in ingresso – circa la normativa nazionale sul commercio ed esportazione di beni culturali – sia in uscita – per sensibilizzare gli italiani che viaggiano all'estero circa la necessità di informarsi su analoghe normative nei paesi di destinazione. Ancora, è legittimo domandarsi quanti concittadini siano al corrente, ad esempio, dell'obbligo di denuncia (penalmente sanzionato) che grava su

comunque di un *trend* in complessiva diminuzione nel corso dell'ultimo decennio (cfr. COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE, *Attività operativa 2017*, in part. p. 15, in confronto con ID., *Attività operativa 2009*, Roma 2010, in part. p. 6, https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1263488423664_CC_TPC_2009.pdf, ultimo accesso il 25 marzo 2019).

⁸⁴ Cfr. COMANDO CARABINIERI TPC, *Attività operativa 2017*, in part. pp. 7 ss.

⁸⁵ V. *supra*, nota 61.

⁸⁶ L'art. 64 CBC, trasposizione nel d.lgs. 42/2004, con alcune puntualizzazioni, delle previsioni già contenute nell'art. 63 d.lgs. 490/1999 (che a sua volta riproponeva, con modifiche, una disciplina risalente all'art. 2 della l. 20 novembre 1971, n. 1062), prevede l'obbligo di consegnare all'acquirente la «documentazione» che «attesti» «l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza» dei beni venduti, «ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza». La norma presenta problemi sia di genericità della previsione circa la documentazione che deve accompagnare l'opera, sia di equivocità circa il conseguire o meno alla sua violazione la sanzione di nullità dell'alienazione ex art. 164 CBC: cfr. A. DONATI, *Autentiche, archivi e cataloghi: gerarchie tra diritto e mercato*, in AA.VV., *L'archivio d'artista. Tra dimensione privata e interesse pubblico*, 2013, pp. 4 ss., in part. pp. 10 s. (<http://www.opencare.it/it/155/>, ultimo accesso il 25 marzo 2019). In generale sulla normativa in questione si vedano, *ex plurimis*, M. COSTANZA, *La circolazione delle opere d'arte: regole civilistiche di scambio*, in EAD. (a cura di), *Commercio e circolazione delle opere d'arte*, Padova 1999, p. 3; A. MILONE, *Art. 64*, in SANDULLI, *Codice*, pp. 546 s.; TAMIOZZO, *La legislazione*, pp. 461 ss.

⁸⁷ Cfr. TAMIOZZO, *La legislazione*, p. 464.

ciascuno in caso di ritrovamento fortuito di un reperto archeologico⁸⁸, anche in un terreno di proprietà, o dei potenziali obblighi gravanti su chi desideri raccogliere cimeli della Grande Guerra sui luoghi già teatro del conflitto⁸⁹.

Sembra dunque abbastanza evidente come ogni 'esercizio di consapevolezza', in questo ambito, risulti di essenziale importanza per la conservazione e trasmissione alle generazioni future di un 'bene comune' di fondamentale importanza⁹⁰, quale è il nostro immenso, ma fragile, patrimonio culturale.

3. *Un monito letterario dalle rive del Tamigi: la lunga ombra del colonialismo.*

Un *fil rouge* lega il collezionismo europeo del *Grand Tour* a una più generale visione spiccatamente *eurocentrica* del 'valore universale' della cultura⁹¹ e al

⁸⁸ Ex artt. 90 e 175 CBC. Sulla tutela dei beni archeologici nella legislazione italiana si vedano, *ex plurimis*, TAMIOZZO, *La legislazione*, pp. 127 ss.; MORRONE, *Elementi*, pp. 91 ss.; BOLDON ZANETTI, *Il nuovo diritto*, pp. 164 ss.; in particolare in relazione alla tutela penale cfr. DEMURO, *Beni culturali*, pp. 133 ss.; ID., *D.lgs. 22.1.2004 n. 42*, pp. 459 ss.; FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, pp. 202 ss.; MANES, *La tutela*, p. 301; ID., *La circolazione*, pp. 96 ss.; G. MARI, *Artt. 175-176*, in SANDULLI, *Codice*, pp. 1269 ss.

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 9 della l. 7 marzo 2001, n. 78, infatti, «chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima Guerra Mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della [...] legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza», a pena di sanzione pecuniaria amministrativa (art. 10, co. 3). Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 7, co. 1, lett. c) della stessa legge, le Regioni hanno competenza legislativa circa la disciplina della raccolta di tali reperti: la Regione Veneto, ad es., con l. reg. 12 agosto 2011, n. 17, ha previsto la necessità di richiedere e ottenere apposita autorizzazione regionale (non necessaria in caso di ricerca su un fondo di proprietà, soggetta a mera comunicazione), oltre a prevedere obblighi di informazione e specifiche disposizioni per il rinvenimento di resti umani.

⁹⁰ Cfr. S. MANACORDA, *Preface*, in MANACORDA - VISCONTI, *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity*, p. 13; G.M. FLICK, *Elogio del patrimonio. Cultura, arte, paesaggio*, Città del Vaticano 2016, pp. 32 ss.

⁹¹ Solo per richiamare uno dei più celebri esponenti di tale approccio, essenzialmente liberista, alla questione della circolazione e delle restituzioni di beni culturali, si veda E.A. POSNER, *The International Protection of Cultural Property: Some Skeptical Observations*, «Chicago Journal of International Law», 8 (2007), 1, pp. 213 ss. Più diffusamente sul sempre vivo dibattito tra 'protezionisti' (o 'retenzionisti', secondo la denominazione piuttosto derogatoria in uso tra molti esponenti dell'opposta posizione: cfr. ad es. J.H. MERRYMAN, *The Retention of Cultural Property*, «University of California Davis Law Review», 21, 1988, pp. 477 ss.; v. anche ID., *Two Ways of Thinking about Cultural Property*, «The American Journal of International Law», 80 (1986), 4, pp. 831 ss., e ID., *Thinking About the Elgin Marbles. Critical Essays on Cultural Property, Art and Law*, London 2009, in part. pp. 24 ss.) e 'universalisti' si vedano, anche per ulteriori riferimenti, C. FORREST, *International Law*

passato coloniale del nostro continente⁹²: «nel dispensare i loro benefici globali, le potenze occidentali acquisirono anche un patrimonio culturale globale, e giunsero quindi a concettualizzare il proprio bottino di conquista come una missione di custodia globale. Il mandato a saccheggiare dell'Europa derivava dalla visione condivisa che la sua eredità cristiana e scientifica fosse incommensurabilmente superiore ai costumi barbarici delle altre popolazioni»⁹³.

La letteratura, per parte sua, è documentazione anche di questa mentalità e di queste pratiche appropriative, ancor più aggressive e di più ampia, e talora devastante, portata rispetto alle (per lo più) 'dilettantesche' incursioni testimoniate nei diari dei celebri 'granturisti' sopra richiamati.

Solo per restare nel campo, familiare e ben dissodato⁹⁴, della narrativa ottocentesca, basti pensare alla naturalezza con cui, nei capitoli conclusivi del *Segno dei quattro*, celebre romanzo di Arthur Conan Doyle⁹⁵, nessuno dei protagonisti si sogni neppure per un istante di mettere in questione il diritto di Mary Morstan e Bartholomew Sholto a ereditare il 'Grande Tesoro di Agra' (in realtà perduto per sempre)⁹⁶ – ovvero la collezione di gioielli di un innominato *rajah* dell'India settentrionale, sottratta con la violenza da un sottufficiale inglese e dal suo plotone indiano⁹⁷ al servitore incaricato di portarla al sicuro

and the Protection of Cultural Heritage, Abingdon 2010, pp. 157 ss.; BLAKE, *International*, pp. 12 ss.

⁹² Cfr. anche BLAKE, *International*, p. 3.

⁹³ Cfr. D. LOWENTHAL, *The Heritage Crusade and the Spoils of History*, Cambridge 2003, pp. 240 s. Aggiunge l'Autore: «“Quegli altri” erano ritenuti incapaci di creare, non parliamo poi di conservare, l'eredità in mezzo alla quale vivevano. Le antiche piramidi del Centro America dovevano essere state costruite dalle tribù bibliche, mentre il Grande Zimbabwe era chiaramente una conquista ariana. Solo molto recentemente le popolazioni native africane e americane si sono viste riconoscere il merito di un patrimonio culturale prima considerato troppo impressionante per non essere di origine indoeuropea».

⁹⁴ Si rinvia in particolare all'intera Parte seconda, sezione II, di FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura III* (pp. 227 ss.).

⁹⁵ Cfr. A.C. DOYLE, *The Sign of Four*, prima edizione (come *The Sign of the Four; or, the Problem of the Sholtos*) nel «Lippincott's Magazine», febbraio 1890.

⁹⁶ Cfr. DOYLE, *The Sign of Four*, capitolo 11, *The Great Agra Treasure*.

⁹⁷ Significativamente (cfr. in questo senso P. ROY, *The Manichean Investigators: A Postcolonial and Cultural Rereading of the Sherlock Holmes and Byomkesh Bakshi Stories*, New Delhi 2008, pp. 132 s.), l'iniziativa del crimine viene attribuita da Jonathan Small (il cui racconto, però, potrebbe anche essere falsato dal desiderio di proporsi in una luce migliore ai suoi concittadini britannici) ai tre sottoposti Sikh, che lo avrebbero inizialmente costretto a partecipare sotto minaccia, anche se in seguito Small avrebbe deciso di anteporre la lealtà ai compagni alla possibilità di vedersi ridurre la pena in cambio della consegna del tesoro. È però interessante che, nel tentativo di persuadere Small a collaborare alla rapina e all'omicidio, uno dei complici indiani, Abdullah Kahn, solleciti Small a «fare quello che i suoi compatrioti erano venuti in India a fare», ovvero «diventare ricchi». Cfr. DOYLE, *The Sign of*

nel corso dei moti del 1857, e quindi trafugata da uno dei due ufficiali britannici (Sholto e Morstan) in servizio presso il penitenziario dove erano stati confinati i criminali e dove uno di questi, Jonathan Small, aveva offerto loro una parte dei gioielli in cambio della complicità nella fuga dell'intera banda⁹⁸.

Per tutti i personaggi del romanzo quei gioielli sono ridotti, da oggetti dotati di una loro storia e di un valore simbolico, oltre che materiale, quali erano nel loro paese d'origine, a una pura entità economica, su cui il diritto di conquista può esercitarsi liberamente⁹⁹ (tanto che uno squisito diadema di perle, unico sopravvissuto alle travagliate vicissitudini della collezione, viene smontato da Bartholomew Sholto per consentirgli di pagare una sorta di 'rendita' a Mary

Four, capitolo 12, *The Strange Story of Jonathan Small*. Per una revisione critica delle valutazioni del *Segno dei quattro* come romanzo in cui i valori dell'imperialismo vittoriano sarebbero in definitiva riaffermati in modo assolutamente inequivoco, cfr. ad es. C. KEEP - D. RANDALL, *Addiction, Empire, and Narrative in Arthur Conan Doyle's "The Sign of the Four"*, «NOVEL: A Forum on Fiction», 32 (1999), 2, pp. 207 ss. Questi Autori sottolineano come, a un livello più profondo, dal romanzo traspaia (anche) un'ansia, sotterranea ma onnipresente, circa il rischio che la violenza esercitata sulle colonie possa finire per 'contaminare' la stessa 'civiltà' dei colonizzatori – ansia veicolata, tra l'altro, dal tema dell'oppio e della droga, ricorrente in questo romanzo come pure in *The Moonstone* di Wilkie Collins (su cui v. *infra*), a simboleggiare sia l'ottundimento delle virtù morali legato all'avidità coloniale, sia una sorta di punizione in forma di 'contrappasso' di quest'ultima (ricordando come l'esportazione dell'oppio e la riduzione in uno stato di tossicodipendenza di intere popolazioni abbia costituito una base fondativa dell'arricchimento coloniale delle potenze occidentali, impero britannico *in primis*). In tema cfr. anche K. LOTNI, *Wealth and Entitlement in Detective Fiction: Britain's History of Pillage in India*, «Language, Literature, and Interdisciplinary Studies», 1 (2017), 2, pp. 35 ss. e in part. pp. 40 s. L'ambivalenza del romanzo potrebbe del resto dare più o meno consciamente voce a un conflitto interiore mai risolto dello stesso Conan Doyle, fervente patriota e convinto sostenitore della superiorità morale britannica e dell'Impero, tanto da essere insignito del cavalierato per il suo supporto materiale (si arruolò come ufficiale medico volontario) e morale (con gli scritti *The Great Boer War*, del 1900, e *The War in South Africa: Its Cause and Conduct*, del 1902) alla guerra in Sudafrica del 1899-1902, ma altrettanto fervente e convinto critico delle crudeltà coloniali (è del 1909 il suo pamphlet *The Crime of the Congo*) e appassionato difensore dell'avvocato angloindiano George Edalji contro i pregiudizi razziali che avevano contribuito a determinarne l'ingiusta condanna. Cfr. A.C. DOYLE, *Memories and Adventures* (1924), in part. capp. XV-XIX e XXI-XXII (il testo è stato pubblicato in italiano con molteplici tagli e col titolo *Ucciderò Sherlock Holmes. Memorie e avventure del creatore del celebre detective*, trad. it. di L. Brioschi, adattamento di F. Lugnano, Milano 1987); B. HARLOW, *Sappers in the Stacks: Colonial Archives, Land Mines, and Truth Commissions*, «Boundary 2», 25 (1998), 2, pp. 179 ss.; J. BARNES, *Arthur e George* (2005), trad. it. di S. Basso e D. Fargione, Torino 2007; v. anche, per un'approfondita analisi dell'intrinseca ambivalenza della rappresentazione letteraria del colonialismo nell'opera di Conan Doyle, Y. SIDDIQI, *The Cesspool of Empire: Sherlock Holmes and the Return of the Repressed*, «Victorian Literature and Culture», 34 (2006), 1, pp. 233 ss.

⁹⁸ Cfr. DOYLE, *The Sign of Four*, capitolo 12.

⁹⁹ Cfr. LOTNI, *Wealth and Entitlement*, pp. 36 s.

Morstan, tramite la consegna, anonima, di una singola perla ogni anno)¹⁰⁰ e, se mai una questione circa la legittimità del possesso di quei beni si affaccia alla mente di taluno, questa riguarda i possibili diritti di proprietà del governo britannico, giammai quelli della famiglia reale e dello Stato indiani cui il tesoro era stato sottratto con la forza¹⁰¹.

La totale pretermissione dell'originario valore (anche) culturale dei 'tesori dell'oriente' nella mentalità colonialista occidentale risalta poi ancor meglio nella *Pietra di Luna* di Wilkie Collins¹⁰² (probabilmente una delle fonti di ispirazione dello stesso Doyle)¹⁰³, in cui l'omonimo diamante, fulcro del delitto che mette in moto la trama del romanzo, risulta essere stato sottratto con la violenza da un idolo sacro, all'interno di un tempio indiano, dai conquistatori Mogul nel XVII secolo e quindi a sua volta rubato da un ufficiale inglese (colpevole anche dell'omicidio dei custodi nativi del gioiello) dal tesoro della corona di Seringapatam, nel corso dei saccheggi compiuti al culmine delle quarta guerra per il regno di Mysore, nel 1799¹⁰⁴. Il valore immateriale¹⁰⁵ della pietra – totalmente ignorato, ancora una volta, dai personaggi europei – è qui ancora più evidente, data la sua importanza non solo storica, ma anche religiosa, per la popolazione cui fu sottratto; tanto che il romanzo si chiude con una lettera dell'esploratore Murthwaite¹⁰⁶ che rivela come il diamante, alla fine delle rocambolesche (e sanguinose) vicende narrate nei capitoli precedenti, sia tornato, a opera di un gruppo di devoti seguaci, a essere incastonato nella

¹⁰⁰ Cfr. DOYLE, *The Sign of Four*, capitolo 4, *The Story of The Bald-headed Man*.

¹⁰¹ Cfr. DOYLE, *The Sign of Four*, capitolo 12. Lo stesso Abdullah Kahn, sempre nel tentativo di persuadere Small a partecipare al delitto, argomenta che, nel caso il servitore del *rajah* fosse stato scoperto da un altro ufficiale in servizio mentre cercava di trasportare i gioielli al sicuro all'interno del forte di Agra, questi sarebbero stati comunque sequestrati dal governo inglese; e anche in seguito, il capitano Morstan, appena informato da Small dell'esistenza del tesoro, affermerà inizialmente senza ombra di dubbio che legittimo proprietario ne fosse il governo britannico (salvo poi accettare di appropriarsi di una parte dei gioielli in cambio di aiuto nell'evasione).

¹⁰² Cfr. W. COLLINS, *The Moonstone*, prima edizione in «All the Year Round», 4 gennaio - 8 agosto 1868.

¹⁰³ Cfr. R. KURIN, *Hope Diamond. The Legendary History of a Cursed Gem*, Smithsonian Institute 2017, p. 177.

¹⁰⁴ Cfr. COLLINS, *The Moonstone, Prologue. The Storming of Seringapatam (1799)*.

¹⁰⁵ Come è stato rilevato, in materia di patrimonio culturale la distinzione tra patrimonio 'materiale' e 'immateriale', pur netta anche in ambito giuridico, risulta tuttavia in qualche misura artificiosa, stante il valore sempre necessariamente immateriale annesso alla stessa qualificabilità del bene *materiale* come 'culturale' (e, per converso, la necessità che ogni forma culturale 'immateriale' trovi un'espressione esteriore per essere apprezzata). Cfr., *ex plurimis*, L. GASPARINI, *Il patrimonio culturale immateriale*, Milano 2014, in part. pp. 145 ss.

¹⁰⁶ Cfr. COLLINS, *The Moonstone, Epilogue. The Finding of the Diamond, III, The Statement of Mr. Murthwaite (1850)*.

fronte della statua del dio, nel tempio da cui era stato originariamente rubato¹⁰⁷.

Come è noto, Collins si ispirò a sua volta, nel costruire la trama del romanzo, alla vera storia di alcune pietre molto famose e dalle tormentate vicissitudini¹⁰⁸, tra cui il celebre Koh-i-Noor, che non a caso è da decenni al centro di una disputa¹⁰⁹ che vede contrapposti da un lato il Regno Unito – dei cui gioielli della corona il diamante fa attualmente parte, dopo essere stato ceduto alla Regina Vittoria al termine della seconda guerra anglo-sikh del 1848-1849 – e dall’altro, con altrettante richieste di restituzione, i governi di India, Pakistan e Afghanistan. Più recentemente, il Rijksmuseum di Amsterdam ha annunciato di aver avviato un processo di revisione della legittimità dell’acquisizione di dieci oggetti di origine coloniale (su circa 1.000 di analoga dubbia provenienza, come osservato dai critici)¹¹⁰, tra cui il diamante Banjarmasin¹¹¹, originariamente appartenuto al sultano Panembaham Adam e attualmente classificato, nello stesso catalogo del museo, come «bottino di guerra»¹¹², di cui si ipotizza quindi una futura restituzione all’Indonesia.

¹⁰⁷ Proprio questa conclusione sarebbe, secondo alcuni, testimonianza dell’intento critico, anticolonialista e antimperialista, di Wilkie Collins: «nel rispedire il diamante in India Collins offriva una critica dei mal guadagnati e ingiusti profitti tratti dal colonialismo britannico. Per Collins, il motivo del diamante maledetto valeva come apologia morale. Possedere la pietra di luna avrebbe portato il caos – per non parlare degli indiani nel cuore della madrepatria inglese. Una famiglia inglese era costretta a confrontarsi col proprio passato di ingiustizia inflitta all’India conquistata. La maledizione della pietra di luna è la maledizione del colonialismo andato a rotoli». Cfr. KURIN, *Hope Diamond*, p. 176. In senso affine anche LOTNI, *Wealth and Entitlement*, pp. 39-41, e M. FREE, “Dirty Linen”: *Legacies of Empire in Wilkie Collins’s The Moonstone*, «Texas Studies in Literature and Language», 48 (2006), 4, pp. 340 ss.

¹⁰⁸ Cfr. KURIN, *Hope Diamond*, p. 174; LOTNI, *Wealth and Entitlement*, p. 39.

¹⁰⁹ Cfr. GREENFIELD, *The Return of Cultural Treasures*, pp. 123 ss.; S. GHOSHRAY, *Repatriation of the Kohinoor Diamond: Expanding the Legal Paradigm for Cultural Heritage*, «Fordham International Law Journal», 31 (2007), 3, pp. 741 ss.; A. JAKUBOWSKI, *State Succession in Cultural Property*, Oxford 2015, pp. 91 ss. Sul fronte dei paesi richiedenti, la disputa nasce non solo dalla frammentazione territoriale, ma anche dalla dislocazione e dispersione etnica delle popolazioni dell’impero Sikh (del cui tesoro reale il diamante faceva da ultimo parte, prima dell’assoggettamento britannico) in epoca sia coloniale sia di decolonizzazione e formazione dei nuovi Stati.

¹¹⁰ Cfr. D. BOFFEY, *Rijksmuseum Laments Dutch Failure to Return Stolen Colonial Art*, «The Guardian», 13 marzo 2019.

¹¹¹ Cfr. anche C. GOLDSTEIN, *The Rijksmuseum Becomes the Latest European Institution to Consider Returning Looted Artifacts From Its Collection*, «Artnet News», 13 marzo 2019 (<https://news.artnet.com/art-world/rijksmuseum-may-return-looted-artifacts-1487446>, ultimo accesso il 28 marzo 2019).

¹¹² Cfr. <https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/NG-C-2000-3> (ultimo accesso il 28 marzo 2019): «Il diamante è bottino di guerra. Un tempo posseduto dal sultano di

L'annuncio del Rijksmuseum segue a stretto giro quello del National Museum for World Cultures (un ente collettivo composto dal Museum Volkenkunde di Leiden, dal Tropenmuseum di Amsterdam e dall'Africa Museum di Berg en Dal) circa la scelta di adottare una politica innovativa in tema di restituzione di oggetti acquisiti alle collezioni museali in seguito a saccheggi avvenuti in epoca coloniale¹¹³, basata su una ricerca attiva della provenienza dei beni anziché su controlli 'passivi' a seguito di richieste di rimpatrio da parte di ex colonie.

Questa inversione di tendenza, a sua volta, si inserisce in un più ampio, recente movimento che ha visto l'interesse dell'opinione pubblica e della politica occidentali allargarsi oltre l'ambito 'tradizionale' piuttosto ristretto che ha, fino a tempi recenti, sostanzialmente monopolizzato le (scarse) attenzioni di cittadini e media per questioni di restituzione di beni culturali (in pratica, oltre alle depredazioni naziste della Seconda Guerra Mondiale¹¹⁴, alcuni casi 'storici' eclatanti come quello dei marmi del Partenone¹¹⁵, e – specie in Italia – talune acquisizioni 'disinvolte' da parte di primari musei stranieri in danno del

Banjarmasin (Kalimantan). La pietra apparteneva al tesoro di Stato, quale parte dei simboli della sovranità del sultano. Dopo la sua morte, l'Olanda intervenne nella guerra di successione. Nel 1859, truppe olandesi presero con la violenza il controllo del Banjarmasin e sciolsero il sultanato. Il diamante grezzo venne spedito in Olanda, dove fu tagliato in una forma rettangolare da 36 carati».

¹¹³ Cfr. L. KALAI, *Dutch Museum to Return Artefacts Stolen from Other Countries*, «ArtCritique», 7 marzo 2019 (<https://www.art-critique.com/en/2019/03/dutch-museum-to-return-artefacts-stolen-from-other-countries/>, ultimo accesso il 28 marzo 2019); Y. OLORUNSHOLA, *Dutch Museum Commits to Returning Looted Colonial Artefacts*, «Museums Journal», 13 marzo 2019 (<https://www.museumsassociation.org/museums-journal/news/1-3032019-dutch-museum-commits-to-returning-looted-artefacts>, ultimo accesso il 28 marzo 2019).

¹¹⁴ Come è stato fatto rilevare, tuttavia, i casi meglio presenti all'opinione pubblica riguardano furti o vendite forzate di opere d'arte di famosi autori occidentali sottratte al legittimo possesso di famiglie ebraiche; assai meno interesse si riserva abitualmente per il saccheggio e la distruzione di beni che incarnano la *cultura* e le *tradizioni* del popolo ebraico: cfr. Y.Z. BLUM, *On the Restitution of Jewish Cultural Property Looted in World War II*, «American Society of International Law - Proceedings of the Annual Meeting», 94, 2000, pp. 88 ss. Altra questione assai meno presente all'opinione pubblica è quella relativa al 'trattenimento', spesso asseritamente a titolo di riparazioni di guerra, a opera prima dell'Unione Sovietica, e in seguito della Repubblica Russa, di opere originariamente trafugate dai Nazisti e 'recuperate' dall'Armata Rossa: cfr. ad es. E.S. MYEROWITZ, *Protecting Cultural Property During a Time of War: Why Russia Should Return Nazi-Looted Art*, «Fordham International Law Journal», 20 (1996), 5, pp. 1961 ss.

¹¹⁵ Cfr. in tema anche GREENFIELD, *The Return of Cultural Treasures*, pp. 42 ss. La più recente occasione di rinfocolamento del dibattito politico e mediatico sulla questione è stata offerta dall'imminente uscita del Regno Unito dall'Unione Europea: cfr. D. SELWOOD, *How Brexit Has Revived Controversy over the Elgin Marbles in Britain*, «The Independent», 5 settembre 2018.

patrimonio artistico-archeologico nazionale¹¹⁶). In particolare, questo 'risveglio' ha interessato proprio i beni, non più solo artistici, ma anche, più strettamente, etnografico-antropologici, entrati nelle collezioni delle istituzioni culturali europee nel corso dei secoli di dominazione coloniale.

Basti qui menzionare a titolo di esempio il dibattito, non più confinato alla sola cerchia ristretta degli specialisti, che sta precedendo l'apertura, prevista per il 2020, dello Humboldt Forum di Berlino, destinato, tra l'altro, a riunire le collezioni del museo etnologico e di quello di arte asiatica. Al centro delle contestazioni, di ampia risonanza mediatica¹¹⁷, vi sono sia la legittimità del possesso dei beni destinati a essere esposti nel nuovo museo, considerati in gran parte frutto di illecite acquisizioni coloniali o comunque fortemente sospetti, sia, correlativamente, la necessità, da un lato, di ricerche approfondite sulla provenienza di tali oggetti e, dall'altro, di rivalutazione critica, e problematizzazione nella presentazione al pubblico, dell'approccio ottonecentesco alla ricerca etnografica, sia, infine, l'idea stessa di continuare a

¹¹⁶ Sul notissimo scandalo del cratere di Eufonio e il collegato traffico di reperti archeologici su larga scala gestito da Giacomo Medici e Gianfranco Becchina si rinvia, oltre che al già citato WATSON - TODESCHINI, *The Medici Conspiracy, passim*, a F. ISMAN, *L'Italia dell'arte venduta. Collezioni disperse, capolavori fuggiti*, Bologna 2017, in part. pos. 2556 ss. ed. elettronica. Tra le notizie più recenti che hanno conquistato le pagine dei giornali italiani e stranieri vi è quella del rigetto, da parte della Cassazione (cfr. Cass. pen., sez. III, 2 gennaio 2019, n. 22), della richiesta del Getty Museum di annullare la confisca ordinata dal GIP di Pesaro sulla statua bronzea dell'Atleta Vittorioso, attribuita a Lisippo e ritrovata al largo delle coste di Pedaso nel 1964: cfr. S.U., *L'«Atleta vittorioso» di Lisippo è dell'Italia. La Cassazione respinge il Getty Museum*, «Il Sole 24Ore», 4 dicembre 2018; G. PIANIGIANI, *Italian Court Rules Getty Museum Must Return a Prized Bronze*, «The New York Times», 4 dicembre 2018; C. MICHALLON, *Getty Museum Ordered to Return 2,000-Year-Old Ancient Greek Statue by Italy Supreme Court*, «The Independent», 5 dicembre 2018. Sulla lunga vicenda giudiziaria della statua si vedano anche C. FENICI, *La confisca della statua denominata «Atleta Vittorioso»*, «Il merito online», 26 aprile 2010, e T. SCOVAZZI, *Dal Melgart di Sciacca all'Atleta di Lisippo*, «Rivista di diritto internazionale privato», 2011, 1, pp. 5 ss.

¹¹⁷ K. KUHLA, *Rätselhafte Fratzen. Kolumbianische Dorfbewohner verlangen antike Skulpturen vom Ethnologischen Museum Berlin zurück. Das will einen Präzedenzfall verhindern*, «Der Spiegel» 2014, 34, p. 47; M. SCATURRO, *Berlin's Rebuilt Prussian Palace to Address Long-Ignored Colonial Atrocities*, «The Guardian», 18 maggio 2015; G. SCHLIEß, *Kritik am Humboldt-Forum wird schärfer*, «DW», 13 agosto 2017; K. BROWN, *The Big Move to Berlin's Humboldt Forum Has Begun, as Pressure for Restitution of Colonial-Era Objects Grows*, «Artnet News», 11 giugno 2018 (<https://news.artnet.com/art-world/humboldt-forum-move-1293233>, ultimo accesso il 29 marzo 2019); G. BOWLEY, *A New Museum Opens Old Wounds in Germany*, «The New York Times», 12 ottobre 2018; C. HICKLEY, *Berlin's Humboldt Forum: How Its Director Plans to Confront Germany's Colonial Past*, «The Art Newspaper», 17 ottobre 2018; T. ROGERS, *Berlin's Troubled Humboldt Forum Pushes Back Opening*, «The New York Times», 13 giugno 2019.

isolare le culture non europee in una sfera di ‘esotismo’ e quindi di sostanziale alienità¹¹⁸.

Un dibattito che ha probabilmente contribuito a indirizzare l’impostazione del nuovo museo verso un modello espositivo differente dal passato (almeno da quanto si può evincere dalle dichiarazioni della sua direzione)¹¹⁹, più attento alla ricerca e alla presentazione al pubblico di informazioni quanto più possibile complete e veritiere sulla provenienza dei diversi oggetti in mostra e al loro inquadramento nel contesto della storia e della cultura dei popoli loro creatori, comprendente anche un (abbozzo di) piano di prestiti e mostre organizzate in collaborazione (ed eventualmente in condivisione) con istituzioni culturali dei paesi d’origine. Modello che si rifletterebbe anche nella partecipazione del museo stesso al Benin Dialogue Group¹²⁰, in vista dell’individuazione e implementazione di soluzioni pratiche, concordate e condivise, alla risalente e spinosa questione dei bronzi del Benin¹²¹, sottratti dall’esercito britannico nel corso della c.d. ‘spedizione punitiva’ del 1897 e attualmente dispersi (oltre che in collezioni private) in numerosi musei occidentali.

¹¹⁸ Cfr. la petizione *No Humboldt 21! Moratorium für das Humboldt-Forum im Berliner Schloss*, pubblicata il 13 giugno 2013, <http://www.no-humboldt21.de/resolution/english/> (ultimo accesso il 28 marzo 2019).

¹¹⁹ Cfr. HICKLEY, *Berlin’s Humboldt Forum*, e N. MACGREGOR, *Es gibt nicht die eine Geschichte*, «Die Zeit - Magazin», 14, 2018 (disponibile anche come *The Danger of a ‘Single’ Story*, su <https://humboldtforum.com/en/stories/the-danger-of-a-single-story>, ultimo accesso il 29 marzo 2019). Va però osservato che la stessa Bénédicte Savoy, già membro del comitato consultivo dello Humboldt Forum, si è dimessa nel luglio del 2017 lamentando proprio una mancanza di sufficiente attenzione per le ricerche sulla provenienza dei beni destinati all’esposizione (HICKLEY, *Berlin’s Humboldt Forum*).

¹²⁰ Questo gruppo di lavoro riunisce rappresentanti di primari musei europei (in particolare in Austria, Germania, Olanda, Svezia e Regno Unito), attualmente depositari di una parte delle sculture saccheggiate alla fine del XIX secolo, e rappresentanti delle istituzioni nigeriane, con l’obiettivo di costituire un nuovo museo a Benin City destinato a ospitare, a rotazione, i bronzi prestati su base periodica dai musei aderenti all’iniziativa, senza pregiudizio per la risoluzione, in ogni altra opportuna sede, delle questioni legali inerenti alla proprietà degli stessi beni. Cfr. MUSEUM VOLKENKUNDE, *Statement From Benin Dialogue Group*, comunicato stampa del 10 ottobre 2018 (<https://www.volkenkunde.nl/en/about-volkenkunde/press/statement-benin-dialogue-group-o>, ultimo accesso il 29 marzo 2019); K. BROWN, *Europe’s Largest Museums Will Loan Looted Benin Bronzes to Nigeria’s Planned Royal Museum*, «Artnet News», 22 ottobre 2018 (<https://news.artnet.com/art-world/benin-dialogue-group-ocotober-2018-1376824>); T. MARKS, *Rethinking Restitution*, «Apollo», 189 (2019), 671, p. 17.

¹²¹ Cfr. *ex plurimis* GREENFIELD, *The Return of Cultural Treasures*, pp. 118 ss.; F. SHYLLON, *Unraveling History: Return of African Cultural Objects Repatriated and Looted in Colonial Times*, in J.A.R. NAFZIGER - A.M. NICGORSKI (eds.), *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization and Commerce*, Leiden 2009, pp. 159 ss.

Un'iniziativa che, unitamente alla più recente adozione, a livello di *Länder*, di linee guida per la restituzione di beni di provenienza coloniale¹²², sembra porsi a sua volta sulla stessa linea¹²³ indicata dal recente rapporto Savoy-Sarr¹²⁴ (dai nomi degli studiosi che lo hanno redatto, su incarico del Presidente della Repubblica Francese), che tanta risonanza, nel bene e nel male, ha avuto non solo in Francia, ma in tutta Europa¹²⁵, e che, per altro, si spinge molto oltre il

¹²² Uno strumento di *soft law* che, come del resto il rapporto commissionato dal governo francese di cui sotto, non fornisce di per sé base legale a eventuali richieste di restituzione. Cfr. C. HICKLEY, *Culture Ministers from 16 German States Agree to Repatriate Artefacts Looted in Colonial Era*, «The Art Newspaper», 14 marzo 2019; C.F. SCHUETZE, *Germany Sets Guidelines for Repatriating Colonial-Era Artifacts*, «The New York Times», 15 marzo 2019. L'iniziativa politica è giunta circa un anno dopo che l'Associazione Tedesca dei Musei (*Deutsche Museumsbund* - DMB) aveva elaborato e pubblicato un proprio strumento di indirizzo, intitolato *Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten - Guidelines for Dealing with Artefacts Acquired from Colonial Contexts* (Berlino, 2018, disponibile in inglese su <https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2018/07/dm-b-guidelines-colonial-context.pdf>, ultimo accesso il 30 marzo 2019), di cui è stata recentemente annunciata una ulteriore revisione (cfr. *Colonial Art Restitution: German Museums Need Greater Cultural Awareness*, «DW», 2 luglio 2019). Per una presentazione critica cfr. ad es. P. OLTERMANN, *Germany Moves Slowly on Returning Museum Exhibits to Ex-Colonies*, «The Guardian», 17 maggio 2018; K. OPUKU, *Brief Comments on German Guidelines on Handling Objects Acquired in Colonial Contexts*, 10 ottobre 2018, <https://www.museumsbund.de/brief-comments-on-german-guidelines-on-handling-objects-acquired-in-colonial-contexts/> (ultimo accesso il 31 marzo 2019).

¹²³ Per una sintesi efficace delle diverse iniziative recenti che, in ambito europeo, stanno rimettendo in questione l'approccio tradizionale alla conservazione e presentazione delle collezioni di oggetti provenienti da culture un tempo soggette al dominio coloniale occidentale, nonché per una disamina critica delle ragioni non solo etiche, ma anche strategico-geopolitiche, sottostanti a tale repentina 'presa di coscienza', si veda ad es. A. ELLIS, *Museums in the Changing World Order: A Question of Ethics*, «The Art Newspaper», 22 febbraio 2019, e ID., *Museums in the Changing World Order: Restitution to Africa Reaches Tipping Point*, «The Art Newspaper», 5 aprile 2019.

¹²⁴ Cfr. F. SARR - B. SAVOY, *Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle*, novembre 2018 (http://restitutionreport2018.com/sarr_savoy_fr.pdf, ultimo accesso il 3 gennaio 2019).

¹²⁵ Le voci critiche non mancano, provenienti non solo dagli operatori del mercato dell'arte e dell'antiquariato, ma anche da molti esponenti di musei e istituzioni culturali pubbliche e private. Per un sunto cfr. ad es. K. BROWN, *The Idea Is Not to Empty Museums': Authors of France's Blockbuster Restitution Report Say Their Work Has Been Misrepresented*, «Artnet News», 24 gennaio 2019 (<https://news.artnet.com/art-world/restitution-report-critics-1446934>, ultimo accesso il 26 gennaio 2019); A. HERMAN, *Legal Challenges Remain for Restituting African Artefacts from French Museums*, «The Art Newspaper», 28 novembre 2018; V. NOCE, *The Repatriation Debate Intensifies as Calls for Post-Colonial Restitution Grow - But Is It Legal?*, «The Art Newspaper», 27 dicembre 2018; S. REYBURN, *Restitution Fears Unsettle the Trade in African Art*, «The New York Times», 29 gennaio 2019 (meno allarmista però, ad es., A. SHAW, *Savoy-Sarr Report Fails to Dent Tribal Market, Says Tefaf Exhibitor*, «The Art Newspaper», 11 marzo 2019).

suggerimento di strategie, tutto sommato già ben collaudate¹²⁶, basate su prestiti temporanei o permanenti, scambi culturali e ricerche congiunte. Il documento propone infatti una più radicale politica di restituzione sistematica dei beni dalla provenienza discutibile, con la finalità di riconoscere che il loro possesso è fondato «su un atto moralmente discutibile», e di «cercare», quindi, «di rimettere le cose al loro giusto posto»: in questo senso, secondo gli estensori del rapporto, «parlare apertamente di restituzione significa parlare di giustizia, di riequilibrio, di riconoscimento, di reintegrazione e riparazione, ma soprattutto significa aprire la strada a stabilire nuove relazioni culturali che poggino su una ripensata etica della relazione»¹²⁷.

L'esplicito richiamo del documento francese alla necessità di non limitarsi solamente alle «questioni giuridiche relative alla legittimità dei diritti di proprietà», per aprirsi a più ampie considerazioni «politiche, simboliche, filosofiche e relazionali»¹²⁸, merita per altro qualche precisazione, e qualche *caveat* contro ogni tentazione di eccessiva semplificazione¹²⁹ di questioni estremamente intricate e sfaccettate, sul piano tanto giuridico quanto storico e politico. Il tema del rimpatrio di beni etnografico-antropologici presenta, infatti, complessità ulteriori¹³⁰ rispetto al pur già estremamente complesso tema generale delle restituzioni di opere d'arte o antichità illecitamente sottratte¹³¹.

¹²⁶ Cfr. *ex plurimis* R.K. PATERSON, *New Principles for Cooperation in the Mutual Protection and Transfer of Cultural Material*, «American Society of International Law - Proceedings of the Annual Meeting», 100, 2006, pp. 327-329; M. CORNU - M.-A. RENOLD, *New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution*, «International Journal of Cultural Property», 17 (2010), 1, pp. 20 s.

¹²⁷ Cfr. SARR - SAVOY, *Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain*, p. 25.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ Va osservato che lo stesso rapporto Savoy-Sarr mette in guardia contro ogni generalizzazione del processo di restituzione, riconoscendo sia che «solo una porzione degli oggetti» di provenienza africana è candidabile alla restituzione, sia che tale processo di restituzione dovrebbe essere progressivo, non solo per consentire un'adeguata ricerca sulla storia di ciascun pezzo, e sul suo significato storico, politico ed emotivo per le comunità di origine, ma anche per valutare «lo spirito con cui, nei musei occidentali, emozioni individuali e collettive, inaspettate fecondazioni e cristallizzazioni estetiche, si sono generate nel corso dei secoli – sviluppi che sono il cuore stesso dell'idea di cultura e di umanità. Cultura che non può essere intesa staticamente come una “somma di conoscenze”, ma in senso dinamico, come elaborazione e costruzione, meticciano e ibridazione». *Ibi*, pp. 37 s.

¹³⁰ Ampiamente in tema K. KUPRECHT, *Indigenous Peoples' Cultural Property Claims. Repatriation and Beyond*, New York-London-Dordrecht 2014.

¹³¹ Per una panoramica generale cfr. *ex plurimis* FORREST, *International Law*, pp. 136 ss.; BLAKE, *International*, pp. 50 ss.; CORNU - RENOLD, *New Developments*, pp. 1 ss.; M.-A. RENOLD, *International Tools: Return, Restitution and Beyond*, in MANACORDA - VISCONTI, *Beni culturali e sistema penale*, pp. 127 ss.; A. CHECHI, *The Settlement of International Cultural Heritage Disputes*, Oxford 2014, in part. pp. 1 ss. e 65 ss.

Non solo, infatti, quanto più si va a ritroso nel tempo, tanto più è possibile che manchi una base legale per la richiesta di restituzione (ad. es. perché la legislazione del paese di origine, all'epoca, non prevedeva la proprietà pubblica e/o la necessità di autorizzazione per il recupero dei reperti archeologici; perché le autorità che concessero l'autorizzazione alla vendita e/o esportazione del bene erano quelle, legalmente in carica, di una potenza occupante; perché la spoliazione avvenne in un periodo in cui le odierne regole di diritto internazionale umanitario sulla protezione delle proprietà civili in tempo di guerra non si erano ancora formate; perché, più banalmente, il trascorrere del tempo ha determinato la prescrizione del diritto, o dell'azione); analogamente, tanto più risalente è l'asserita spoliazione, tanto più è probabile che manchino evidenze sufficienti circa la provenienza realmente illecita del bene (che potrebbe essere stato acquisito tramite commercio, donazione, scambio, senza forme di coercizione o frode)¹³², o circa chi possa legittimamente ritenersene il proprietario attuale (con rischi, non peregrini, di restituzione al soggetto 'sbagliato'¹³³). Né ci si scontra solo con problemi di legittimazione a restituire nei molti paesi (tra cui ad es. Francia¹³⁴ e Italia¹³⁵) i cui ordinamenti interni

¹³² Anche in questi casi, però, mantenere il possesso degli oggetti in questione e/o continuare a esibirli al pubblico nei musei potrebbe risultare molto discutibile ove si tratti di resti umani o comunque di oggetti dal pregnante valore religioso/spirituale e circondati da specifici tabù per una determinata popolazione: cfr. FORREST, *International Law*, p. 165; L. SMITH, *The Repatriation of Human Remains - Problem or Opportunity?*, «Antiquity», 78 (2004), 300, pp. 404 ss.; S. GALLAGHER, *Museums and the Return of Human Remains: An Equitable Solution?*, «International Journal of Cultural Property», 17 (2010), 1, pp. 65 ss.; v. anche J. PES, *It's Not Just Art That Indigenous People Are Fighting to Reclaim From Museums. They Want Their Ancestors' Remains Back, Too*, «Artnet News», 29 novembre 2018 (<https://news.artnet.com/market/its-not-just-art-that-indigenous-peoples-want-back-from-museums-they-want-their-ancestors-human-remains-too-1397737>, ultimo accesso il 20 marzo 2019); M. BAILEY, *Oxford Museum Rethinks Famed Display of Shrunken Heads*, «The Art Newspaper», 6 marzo 2019; A. MARSHALL, *Living Things, With No Bone or Tissue, Pose a Quandary for Museums*, «The New York Times», 21 marzo 2019.

¹³³ Per un esempio recente cfr. D. D'ARCY, *Austria Returns Wrong Klimt to Wrong Family*, «The Art Newspaper», 13 novembre 2018.

¹³⁴ Noto è il caso del tentativo, nel 2007, da parte del municipio di Rouen, di restituire alla comunità indigena di origine (*rectius*, alla Nuova Zelanda, rappresentante della stessa) una testa maori ospitata nella collezione del museo cittadino fin dal 1875: il tribunale amministrativo di Rouen prima, e la Corte d'Appello in seguito, annullarono tale decisione, e solo nel 2011 la testa poté essere riconsegnata a rappresentanti della comunità maori, a seguito di un atto legislativo autorizzativo del Parlamento francese (*Loi n. 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections*). Cfr. R. CONTEL - A.L. BANDLE - M.-A. RENOLD, *Affaire Tête Maorie de Rouen - France et Nouvelle-Zélande*, «ArThemis», marzo 2012, <https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/tete-maorie-de-rouen-2013-france-et-nouvelle-zelande> (ultimo accesso il 30 marzo 2019).

pongono problemi di inalienabilità degli oggetti facenti parte di collezioni pubbliche.

Quando si parla di manufatti frutto di pratiche e saperi tradizionali, infatti, possono porsi ulteriori e non indifferenti problemi di legittimazione a ricevere¹³⁶, dato che le comunità tribali cui gli oggetti sono riconducibili (ammesso che siano sopravvissute alle vicissitudini storiche...) non hanno di per sé personalità giuridica né di diritto interno né di diritto internazionale, dovendosi appoggiare, su tale ultimo fronte, agli Stati in cui risiedono, i quali ben potrebbero non aver interesse a rappresentarle (magari anche in ragione della frammentazione territoriale di queste in una pluralità di paesi, talora in conflitto tra loro), o essere loro stessi i riluttanti destinatari di richieste di ‘rimpatrio’¹³⁷ di beni acquisiti attraverso pratiche di imperialismo culturale e/o di esasperata centralizzazione.

¹³⁵ Nel nostro paese questo ‘nodo’ legale venne al pettine con particolare evidenza nel caso della restituzione alla Libia della c.d. ‘Venere di Cirene’, in cui il decreto ministeriale con cui veniva data esecuzione all’accordo tra lo Stato italiano e quello libico fu impugnato dall’associazione ‘Italia Nostra’ proprio in ragione dell’inalienabilità dei beni facenti parte di collezioni pubbliche (ma in quel caso sia il TAR sia il Consiglio di Stato ritennero la legittimità della restituzione effettuata in esecuzione di un accordo internazionale): cfr. TAR Lazio, sez. III *quater*, 28 febbraio 2007, n. 3518, e Cons. St., 23 giugno 2008, n. 3154; in dottrina, *ex plurimis*, P. CARPENTIERI, *La “contesa” della Venere di Cirene*, «Giurisprudenza di merito», 2007, 9, pp. 2410 ss.; N. RONZITTI, *Sugli obblighi di restituzione la sentenza amministrativa non convince*, «Guida al diritto», 2007, 21, pp. 100-103; A. CHECHI, *The Return of Cultural Objects Removed in Times of Colonial Domination and International Law: The Case of the Venus of Cyrene*, «The Italian Yearbook of International Law», 18, 2008, pp. 159 ss.; T. SCOVAZZI, *La restituzione dell’obelisco di Axum e della Venere di Cirene*, «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2009, 3, pp. 555 ss.; ID., *La dimensione internazionale della tutela*, pp. 89 ss.

¹³⁶ Cfr. in part. FORREST, *International Law*, pp. 144 s.; BLAKE, *International*, pp. 20-22; CORNU - RENOLD, *New Developments*, p. 10; KUPRECHT, *Indigenous Peoples’ Cultural Property Claims*, *passim*, in part. pp. 46 ss. e 115 ss.

¹³⁷ Il termine ‘repatriation’ viene usato sia in un significato molto ampio, come sinonimo generico di ‘restitution’ (termine che, a sua volta, per lo più implica un furto o una sottrazione comunque illecita del bene) e di ‘return’ (termine usato in rapporto alle richieste di oggetti esportati illecitamente, in violazione delle discipline nazionali di diritto pubblico sulla circolazione internazionale dei beni culturali, o anche, più ampiamente, in relazione a oggetti esportati in modo ‘tecnicamente’ legale – sotto un regime coloniale o prima della formazione di regole internazionali consuetudinarie di segno contrario – ma moralmente e politicamente discutibile), sia in un significato più specifico, per riferirsi alla restituzione di oggetti di rilevanza culturale alla comunità di origine *all’interno* di una stessa compagine statale, sia tale comunità di origine identificabile come unità amministrativa autonoma (una regione o uno Stato federato), sia questa invece una comunità etnica o tribale priva di qualsiasi tipo di personalità giuridica. Su tali complesse questioni terminologiche si rinvia, anche per gli ulteriori riferimenti, *ex plurimis*, a FORREST, *International Law*, pp. 140-145; RENOLD, *International Tools*, pp. 127-134; C.A. ROEHRENBECK, *Repatriation of Cultural Property - Who Owns the Past? An Introduction to Approaches and to Selected Statutory*

Più ampiamente, l'intero universo concettuale-giuridico occidentale può rivelarsi inadeguato nel confronto con culture cui lo stesso concetto di 'proprietà' può risultare fundamentalmente alieno, in particolare in relazione a oggetti il cui valore culturale-spirituale, nella prospettiva nativa, si apprezza in termini comunitari e di responsabilità individuale¹³⁸.

Questo spiega, tra l'altro, perché particolarmente frequente sia, in questo ambito, l'impossibilità di ricorrere a strumenti giurisdizionali tradizionali, e perché, correlativamente, sia in crescita il ricorso a forme, più flessibili, di *alternative dispute resolution*¹³⁹, in grado non solo di contenere tempi e costi (spesso insostenibili per i richiedenti) rispetto alle procedure giurisdizionali, ma anche di proporre soluzioni 'creative' in grado di meglio soddisfare le esigenze più strettamente 'moralì', emotive e simboliche, sottostanti alle richieste di restituzione – ad esempio tramite l'inclusione negli accordi così raggiunti di dichiarazioni che riconoscano il valore del bene per la sua comunità di origine e/o l'ingiustizia della sua dislocazione, o di programmi di scambio di beni culturali, di conoscenze e di ricercatori, o di forme di accesso al bene e di uso rituale dello stesso per le popolazioni indigene¹⁴⁰; oppure, ancora, attraverso l'opzione per forme di titolarità condivisa o per programmi di prestito a lungo termine; con infinite possibili combinazioni di tutte queste e di ulteriori soluzioni, tra l'altro non sempre e necessariamente implicanti il

Instruments, «International Journal of Legal Information», 38 (2010), 2, pp. 185 ss. (in part. pp. 186 s.). Più ampiamente cfr. anche KUPRECHT, *Indigenous Peoples' Cultural Property Claims*, *passim*, in part. pp. 1-3 e 23 ss.

¹³⁸ Cfr. in part. KUPRECHT, *Indigenous Peoples' Cultural Property Claims*, pp. 42 ss.

¹³⁹ Cfr. in generale CORNU - RENOLD, *New Developments*, pp. 3 ss.; RENOLD, *International Tools*, pp. 134 ss.; ID., *Les litiges en matière de restitution de biens culturels - Exemples récents de résolutions alternative*, in AA.VV., *Le marché de l'art en Suisse - Du XIXe siècle à nos jours*, Lausanne 2011, pp. 341 ss.; più specificamente KUPRECHT, *Indigenous Peoples' Cultural Property Claims*, pp. 139 ss.

¹⁴⁰ Pratiche di questo tipo sono ad esempio incorporate nelle *Preventive Conservation Guidelines for Collections* del Canadian Conservation Institute: cfr. in part. M. CLAVIR - J. MOSES, *Caring for Sacred and Culturally Sensitive Objects*, Ottawa 2018, <https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/preventive-conservation/guidelines-collections/caring-sacred-culturally-sensitive-objects.html#b9> (ultimo accesso il 30 marzo 2019); in tema v. anche M. CLAVIR, *Reflections on Changes in Museums and the Conservation of Collections from Indigenous Peoples*, «Journal of the American Institute for Conservation», 35 (1996), 2, pp. 99 ss. Il problema di conciliare conservazione, accessibilità al pubblico, e valore spirituale e uso culturale, si ripropone, in realtà, per un novero molto più ampio di beni, mobili e immobili, dal significato religioso ancora attuale per determinate comunità: cfr. ampiamente H. STOVEL - N. STANLEY-PRICE - R. KILLICK (eds.), *Conservation of Living Religious Heritage. Papers from the ICCROM 2003 Forum on Living Religious Heritage: Conserving the Sacred*, Roma 2005.

(permanente) trasferimento fisico dei beni (o della totalità di questi) alla comunità di origine.

4. Conclusioni: sul contesto, ancora.

Ogni bene culturale è molto più di un oggetto materiale¹⁴¹; è molto più del suo valore economico di mercato; è molto più del suo valore estetico; è molto più anche del suo valore informativo sul piano storico o antropologico. Ogni bene culturale è prima di tutto una *storia*: una «testimonianza»¹⁴² e dunque (anche) una *narrazione* non solo delle sue origini e del suo viaggio nello spazio e nel tempo, ma ancor più del carico di *significati simbolici* che l'umanità gli ha attribuito e attribuisce. Ed è proprio questa natura intrinsecamente 'narrativa' che deve suggerirci quanto sia necessario applicare alle problematiche legate al patrimonio culturale quel 'metodo' giusletterario che, come si è avuto modo di discutere diffusamente altrove¹⁴³, rifiuta ogni semplificazione, ogni riduzione dell'infinita complessità dell'umano a schematismi e contrapposizioni ideologici, e assume invece il pluralismo dei punti di vista e il dialogo tra prospettive diverse quali cardini dell'approccio a ogni conflitto.

Certo è che la stessa carica simbolica ed espressiva di questi beni li ha esposti ed espone a sempre ricorrenti *pericoli*. La distruzione del patrimonio culturale dell'«altro» come arma di affermazione politica o religiosa, come strumento di pulizia etnica e genocidio culturale, come mezzo, in breve, di *dominio* sul *diverso* e *inferiore*, attraversa tutta la storia dell'umanità¹⁴⁴, fino alle più

¹⁴¹ Sulla pluralità di valori incarnata dai beni culturali, e sulle difficoltà di conciliare un'adeguata considerazione per tutti i diversi aspetti, immateriali ed economici, estetici e informativi, emotivi e scientifici, cfr. *ex plurimis* Forrest, *International Law*, pp. 3 ss.

¹⁴² A partire dagli anni Sessanta, con i lavori della c.d. Commissione Franceschini, che per prima ha introdotto nel dibattito politico e giuridico italiano i termini 'bene culturale' e 'patrimonio culturale', il nucleo centrale costitutivo del valore di un bene come, appunto, 'culturale' è stato identificato nel suo essere «testimonianza avente valore di civiltà» (così, attualmente, l'art. 2, co. 2 CBC). In tema si rinvia, *ex plurimis*, a M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1976, 1, pp. 3 ss.; S. CASSESE, *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, «Giornale di diritto amministrativo», 1998, pp. 673 ss.; G. SEVERINI, *Disposizioni generali*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano 2012, pp. 20 ss.; L. CASINI, *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, «Aedon», 2012, 1-2 e ivi anche L. COVATTA, *I beni culturali e il mercato* (<http://www.aedon.mulino.it/>, ultimo accesso il 22 settembre 2018); TAMIOZZO, *La legislazione*, pp. 31 ss.; AINIS - FIORILLO, *L'ordinamento della cultura*, pp. 186 ss.; SCIULLO, *Patrimonio e beni*, p. 31.

¹⁴³ Si rinvia, per esigenze di sintesi, a VISCONTI, *Narratività, narrazione, narrazioni*, pp. 3 ss., e a EAD., *Memoria e comprensione*, pp. 74 ss.

¹⁴⁴ Cfr. *ex plurimis* F. FRANCONI - F. LENZERINI, *The Obligation to Prevent and Avoid Destruction of Cultural Heritage: From Bamyán to Iraq*, in B.T. HOFFMAN (ed.), *Art and*

recenti guerre balcaniche¹⁴⁵ e ai conflitti in Medio Oriente¹⁴⁶, Afghanistan¹⁴⁷, Mali¹⁴⁸, ecc. Lo stesso dominio violento esercitato con i saccheggi coloniali, con l'avidità acquisitiva¹⁴⁹ che ha portato in Europa e America all'accumulazione di 'collezioni' tanto estese quanto *mute* sulla realtà delle proprie origini o, ancora, con l'applicazione artificiosa di categorie giuridiche e scientifiche occidentali a mondi culturali da esse lontani.

È esattamente contro una tale ansia di *dominio* che un approccio 'giusletterario' a questo tema dovrebbe metterci in guardia – aiutato, in questo, anche dalla consapevolezza di quanto sia in sé cangiante, storicamente condizionata, e perpetuamente in evoluzione, la stessa idea di 'patrimonio

Cultural Heritage. Law, Policy and Practice, Cambridge 2006, pp. 28 ss.; A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano 2008, pp. 229 ss.; FORREST, *International Law*, pp. 56 ss.; A. FRIGERIO, *Heritage Under Attack: A Critical Analysis of the Reasons Behind the Destruction of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, «Aedon», 2014, 2 (<http://www.aedon.mulino.it/>, ultimo accesso il 31 marzo 2019); J.D. KILA, *From Crimes against Art to Crimes against Cultural Property : New Perspectives and Dimensionas in Art Crime*, in J.D. KILA - M. BALCELLS (eds.), *Cultural Property Crime. An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends*, Leiden 2015, pp. 170 ss.; J. BROSCHE - M. LEGNÉR - J. KREUTZ - A. IJLA, *Heritage Under Attack: Motives for Targeting Cultural Property during Armed Conflict*, «International Journal of Heritage Studies», 23 (2017), 3, pp. 248 ss.

¹⁴⁵ Cfr. in part. I. ORDEV, *Erasing the Past: Destruction and Preservation of Cultural Heritage in Former Yugoslavia*, «Occasional Papers on Religion in Eastern Europe», 28 (2004), 4, pp. 16 ss. (*Part I*) e ivi, 29 (2009), 1, pp. 1 ss. (*Part II*).

¹⁴⁶ Cfr. in part. K. CAMPION, *Blast through the Past: Terrorist Attacks on Art and Antiquities as a Reconquest of the Modern Jihadi Identity*, «Perspectives on Terrorism», 11 (2017), 1, pp. 26 ss.

¹⁴⁷ Cfr. anche F. FRANCONI - F. LENZERINI, *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, «European Journal of International Law», 14 (2002), 4, pp. 619 ss.

¹⁴⁸ Cfr. in part. P. ROSSI, *The "Al Mahdi" Trial Before the International Criminal Court: Attacks on Cultural Heritage Between War Crimes and Crimes Against Humanity*, «Diritti umani e diritto internazionale», 2017, 1, pp. 87 ss.

¹⁴⁹ Come è stato fatto rilevare, «i musei hanno un posto speciale, e centrale, nel mondo della cultura. Nei paesi occidentali essi rappresentano per molti aspetti l'antitesi del brutale e grossolano sentiero tagliato a colpi d'ascia dal mondo degli affari, ma è da notare che seguono un codice simile – accumulazione in un mercato competitivo – anche se viene loro attribuita, e loro stessi presentano al mondo, un'immagine di servizio pubblico, valore educativo, conservazione della cultura, stimolo intellettuale e garbata eccentricità». Anche per questo, «malgrado le loro acquisizioni e collezioni siano finite sotto uno scrutinio sempre crescente man mano che il dibattito sulle spoliazioni di beni culturali e sulla loro restituzione guadagnava terreno, nel complesso il valore attribuito alle collezioni e mostre dei musei, in ambito culturale, continua a prestare al mercato dei beni culturali una certa misura di innocenza per associazione». Cfr. MACKENZIE, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, p. 139.

culturale¹⁵⁰: cosa è ‘cultura’? quali significati simbolici vengono ricollegati, in tempi, luoghi, contesti diversi, agli stessi oggetti, agli stessi gesti, alle stesse pratiche? cosa viene considerato, qui e oggi, patrimonio meritevole di essere trasmesso in eredità alle generazioni future, e come è diversa questa selezione da quella operata da altre persone, in altri tempi e altri luoghi, o che sarà concepita in futuro e altrove?

Proprio una considerazione critica di questa infinita mutevolezza, pur all’interno di un valore universale di fondo (come universale e infinitamente cangiante e sfaccettata nelle sue manifestazioni individuali è la nostra comune umanità, e dunque la nostra comune dignità)¹⁵¹, del ‘patrimonio culturale’ dovrebbe fornirci i necessari anticorpi contro ogni forma di semplicismo e ‘manicheismo’ nella soluzione delle tante, dolorose, questioni lasciate aperte da un passato di conflitti e soprusi che proietta la sua lunga ombra sulla nostra società. Proposte radicali di totale ‘epurazione’ dei nostri patrimoni culturali nazionali dai loro ‘scomodi’ retaggi non sono allora, in definitiva, che speculari manifestazioni di quell’ansia di ‘purezza’ che ha alimentato passate politiche coloniali e razziste¹⁵², strategie di nascondimento e razionalizzazione destinate ad alimentare il ciclo del dominio e della violenza che l’inevitabile ‘ritorno del rimosso’ non può che riproporre ancora e ancora, seppur talora a parti invertite¹⁵³.

La polarizzazione politica e mediatica¹⁵⁴ del dibattito statunitense (di per sé positivo e doveroso)¹⁵⁵ sui monumenti dedicati agli ‘eroi di guerra’ sudisti, con

¹⁵⁰ Cfr. *ex plurimis* L.V. PROTT - P.J. O’KEEFE, ‘Cultural Heritage’ or ‘Cultural Property’?, «International Journal of Cultural Property», 1 (1992), 2, pp. 307 ss.; J. BLAKE, *On Defining the Cultural Heritage*, «International and Comparative Law Quarterly», 49 (2000), 1, pp. 61 ss.; T. LOULANSKI, *Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach*, «International Journal of Cultural Property», 13 (2006), 2, pp. 207 ss.; FORREST, *International Law*, pp. 1-3.

¹⁵¹ Per esigenze di sintesi si rinvia qui, per ogni opportuno riferimento, a VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, pp. 507 ss.

¹⁵² Cfr. per tutti M.C. NUSSBAUM, *Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge* (2004), trad. it. di C. Corradi, Roma 2005, in part. pp. 135 ss.; in questo nostro percorso giusletterario v. in part. A. CATTANEO, *Jekyll, Hyde e l’altro*, in FORTI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Giustizia e letteratura III*, pp. 398 ss.

¹⁵³ Cfr. per tutti, anche in rapporto ai traumi individuali e collettivi lasciati in eredità dall’*apartheid* sudafricano, C.N. VAN DER MERWE - P. GOBODO-MADIKIZELA, *Narrating Our Healing. Perspectives on Working through Trauma*, Cambridge 2008, in part. pp. 24 ss.

¹⁵⁴ Cfr., criticamente, H. COTTER, *We Need to Move, Not Destroy, Confederate Monuments*, «The New York Times», 20 agosto 2017; C. BENARD, *Destroying Confederate Monuments Hurts Us All - and Accomplishes Nothing*, «The National Interest», 3 settembre 2017 (<https://nationalinterest.org/print/feature/destroying-confederate-monuments-hurts-us-all-%E2%80%94-accomplishes-22142>, ultimo accesso il 31 marzo 2019).

gli episodi di violenza a cui ha talora condotto¹⁵⁶, è un buon esempio della sterilità di un tale approccio, buono solo a gettare benzina sul fuoco di conflitti mai affrontati alle loro radici storiche, sociali, politiche, economiche e culturali, e ad alimentare ciclici scoppi di violenza interrazziale.

Ma anche il tema delle restituzioni conosce analoghe esasperazioni di posizioni in ultima istanza sterili e 'ideologiche'. Tanto appare vuoto e autoreferenziale un certo tipo di approccio 'universalista'¹⁵⁷, che difende le idee di 'oggetto culturale globale', di 'museo universale' e di 'libera circolazione' dei beni culturali, in funzione di strumentale giustificazione del mantenimento, senza alcuna rivalutazione critica, dello *status quo*, quanto risultano limitate e, in ultima istanza, miopi talune proposte di 'restituzione integrale'. Approcci di questo tipo, infatti, perdono di vista che un vero processo di 'decolonizzazione' culturale – di liberazione della cultura da forme variamente mascherate di 'eurocentrismo' – «non [è] una questione di sostituire un centro focale» di visione culturale del mondo «con un altro», e che «i problemi nasc[ono] solo quando le persone [cercano] di strumentalizzare la prospettiva di un qualsiasi centro e generalizzarla come se fosse 'la' realtà universale»¹⁵⁸. Si finisce così talora per collegare al mero atto *materiale* della ricollocazione spaziale un significato ideologico che oscura e recide ogni possibile considerazione per legami inter-culturali e inter-temporali non solo creatisi nel corso delle vicende attraversate dagli oggetti 'reclamati', ma talora addirittura fondativi, essenziali nel loro stesso processo creativo, come è ad esempio il caso degli avori

¹⁵⁵ Cfr. la bibliografia e il comunicato stampa diffusi dall'American Historical Association nell'agosto 2017: <https://www.historians.org/news-and-advocacy/aha-advocacy/aha-statement-on-confederate-monuments> (ultimo accesso 31 marzo 2019).

¹⁵⁶ Cfr. ad es. M. ASTOR, *Protesters in Durham Topple a Confederate Monument*, «The New York Times», 4 agosto 2017; J. FORTIN, *The Statue at the Center of Charlottesville's Storm*, «The New York Times», 13 agosto 2017; N. LEWIS, *Violence Again Spurs Cities to Remove Confederate Monuments, but Many Find Hurdles to Doing So*, «The Washington Post», 17 agosto 2017; K. MINDOCK, *As Cities Rush to Remove Confederate Symbols after Charlottesville Activists in Hollywood, Florida Fear Violence*, «The Independent», 20 agosto 2017; N. CHAVEZ, *These Are the Monuments Vandalized after Charlottesville*, CNN, 22 agosto 2017, <https://edition.cnn.com/2017/08/18/us/monuments-memorials-vandalized-charlottesville/index.html> (ultimo accesso il 31 marzo 2019)

¹⁵⁷ Cfr. altresì, anche per gli opportuni riferimenti, R. ZAKARIA, *Looted Art and the 'Universal Museum': Can 21st-Century Collections Ever Escape Colonialism's Violent Legacy?*, «Frieze», 28 novembre 2018 (<https://frieze.com/article/looted-art-and-universal-museum-can-21st-century-collections-ever-escape-colonialisms>, ultimo accesso il 31 marzo 2019). Per una discussione critica di come tale approccio possa ripresentarsi sotto vesti 'New Age' e apparentemente 'decolonizzate', cfr. anche P. PENN HILDEN, *Race for Sale: Narratives of Possession in Two "Ethnic" Museums*, «TDR», 44 (2000), 3, pp. 11 ss.

¹⁵⁸ Cfr. NGŪGĪ WA THIONG'O, *Moving the Centre: The Struggle for Cultural Freedoms*, Oxford-Nairobi-Portsmouth 1993, p. 4.

realizzati da artigiani *sapi* su committenza portoghese nel corso del XV e XVI sec., i quali uniscono geneticamente elementi stilistici africani ed europei¹⁵⁹, e che ciò malgrado, secondo talune prese di posizione¹⁶⁰, dovrebbero essere *integralmente* reclamati dalla, e ‘restituiti’ alla, Sierra Leone, per rimediare alla corrente totale (e come tale certamente ‘ingiusta’, da un punto di vista culturale) dispersione *fuori* dal continente africano¹⁶¹, nonché all’(effettiva) «ingiustizia epistemica»¹⁶² legata al misconoscimento in occidente, per lunghi secoli, del valore autenticamente artistico e creativo del lavoro degli intagliatori africani che realizzarono queste opere.

A questi esempi di polarizzazione ‘ideologica’, ‘oppositiva’, ‘divisiva’, vorremmo invece contrapporre conclusivamente alcuni esempi di un approccio diverso – dialogico, problematizzante, solidale, ‘con-divisivo’ – che, ci pare, mette al centro la consapevolezza dell’importanza primaria della *relazione*, e dunque anche del *contesto* (e della sua eventuale necessità di *ricostruzione*) come *rete* di relazioni tra l’oggetto culturale e quell’umanità di cui esso costituisce al tempo stesso espressione e stimolo.

Il primo, e forse più noto, è il lungo percorso di ‘reinvenzione’ – più che semplice ristrutturazione – del Museo dell’Africa di Bruxelles, nato nel 1898 come Museo Reale dell’Africa Centrale per fornire una ‘vetrina’ in cui ‘esibire’ le ricchezze dello Stato Libero del Congo, proprietà personale di re Leopoldo II¹⁶³. Già da tempo divenuto un’importante istituzione di ricerca internazionale al centro di progetti di collaborazione con storici, antropologi e scienziati di una ventina di paesi africani, il museo è stato recentemente riaperto¹⁶⁴ dopo un

¹⁵⁹ Cfr. diffusamente E. BASSANI - W.B. FAGG, *Africa and the Renaissance: Art in Ivory*, New York 1988, in part. p. 57.

¹⁶⁰ Cfr. RAMATU MUSA, *The Sapi-Portuguese Ivories as ‘National Treasures’ of the Republic of Sierra Leone: A Moral Case for Repatriation*, relazione presentata alla *Third All Art and Cultural Heritage Law Conference*, Ginevra, 10 novembre 2018, in corso di pubblicazione nella «Santander Art & Culture Law Review», 2019.

¹⁶¹ Solo uno di questi manufatti è attualmente ospitato in un museo africano, il Nigerian National Museum: cfr. BASSANI - FAGG, *Africa and the Renaissance*, pp. 225 ss. (in part. p. 226).

¹⁶² In tema cfr. ampiamente M. FRICKER, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, Oxford 2007.

¹⁶³ Cfr. J.M. RAHIER, *The Ghost of Leopold II: The Belgian Royal Museum of Central Africa and Its Dusty Colonialist Exhibition*, «Research in African Literatures», 34 (2003), 1, pp. 58 ss. Sulle vicende del colonialismo belga in Congo v. anche V. VIAENE, *King Leopold’s Imperialism and the Origins of the Belgian Colonial Party, 1860-1905*, «The Journal of Modern History», 80 (2008), 4, pp. 741 ss., e G. SERTOLI, *Introduzione*, in J. CONRAD, *Cuore di tenebra* (1899), trad. it. di A. Rossi e G. Sertoli, a cura di G. Sertoli, Torino 2016, pp. VIII-XI.

¹⁶⁴ Cfr. D. PSALEDAKIS - I. LOHMAN, *Belgium’s Africa Museum Reopens to Confront Its Colonial Demons*, «Reuters», 8 dicembre 2018 ([https://www.reuters.com/article/us-](https://www.reuters.com/article/us-194)

lungo processo di ripensamento della sua filosofia di fondo¹⁶⁵, che ha comportato una completa riorganizzazione dell'esposizione permanente attorno a una narrazione, icastica e pregnante anche sul piano artistico, delle violenze, fisiche ma anche culturali, del colonialismo belga in Africa. A questa componente di recupero della memoria¹⁶⁶ si accompagna un'analisi delle razionalizzazioni caratteristiche della mentalità coloniale eurocentrica e una parallela attenzione a stabilire connessioni con la realtà culturale dell'Africa contemporanea. Malgrado il percorso sia tutt'altro che perfetto e compiuto – emblematico il fatto che l'istituzione manchi ancora proprio di una chiara *policy* in materia di restituzioni, pur avendo costituito un gruppo di lavoro dedicato¹⁶⁷ – esso certamente si indirizza lungo quel cammino di decolonizzazione e 'risocializzazione'¹⁶⁸ dei beni, volto¹⁶⁹ a spezzare l'egemonia culturale occidentale nella presentazione dei diversi oggetti e a ricostruire questa tipologia di musei come narrazioni del problematico rapporto con l'altro' e, al tempo stesso, come centri di ricerca sulla provenienza di ciascun oggetto posseduto, in vista vuoi di una sua restituzione, vuoi di una ricontestualizzazione che 'renda giustizia' alle sue origini e alla sua storia. Ma un'esperienza ancora più significativa – più 'esemplarmente giusta' e 'giustamente esemplare'¹⁷⁰ – è quella che ha interessato recentemente il Museo

belgium-museum-africa/belgiums-africa-museum-reopens-to-confront-its-colonial-demons-idUSKBN1O7003, ultimo accesso il 30 marzo 2019); E.M. DE WACHTER, *Has Belgium's Newly Reopened Africa Museum Exorcized the Ghosts of its Colonial Past?*, «Frieze», 11 dicembre 2018.

¹⁶⁵ Cfr. diffusamente (e criticamente) D.L. SILVERMAN, *Diasporas of Art: History, the Tervuren Royal Museum for Central Africa, and the Politics of Memory in Belgium, 1885-2014*, «The Journal of Modern History», 87 (2015), 3, pp. 615 ss.

¹⁶⁶ Su cui cfr. anche SARR - SAVOY, *Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain*, pp. 26 s.

¹⁶⁷ Cfr. DE WACHTER, *Has Belgium's Newly Reopened Africa Museum*; PSALEDAKIS - LOHMAN, *Belgium's Africa Museum Reopens*; D. BOFFEY, *Belgium's Revamped Africa Museum Triggers Request by DRC*, «The Guardian», 8 dicembre 2018.

¹⁶⁸ Cfr. SARR - SAVOY, *Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain*, p. 27. V. anche M. SIMPSON, *Museums and Restorative Justice: Heritage, Repatriation and Cultural Education*, «Museum International», 61 (2009), 1-2, pp. 121 ss.

¹⁶⁹ Cfr. anche M. VON OSWALD, *What Kind of Postcolonial Museum? The Circulation of Objects as a Postcolonial Lever*, «African Arts», 45 (2012), 4, pp. 5 s.

¹⁷⁰ Cfr. A. FERRARA, *La forza dell'esempio. Il paradigma del giudizio*, Milano 2008, p. 18: «La forza dell'esempio è la forza di ciò che esercita attrattiva su di noi, in tutti i campi della vita [...] in virtù della *congruenza* singolare ed eccezionale che ciò che è esemplare realizza e palesa fra il piano della realtà e il piano della normatività». In merito alla fondamentale importanza, per una reale e diffusa osservanza delle regole, che i *precetti* dell'ordinamento, specialmente penale, siano dotati di una qualità di «validità esemplare», che non derivi solo dal fatto di essere «post[i] con la *forza* dell'autorità o im-post[i] con la violenza di una pena (minacciata o inflitta)», bensì dall'attenzione prestata alla concretezza dei «beni (susceptibili

di Brooklin in relazione alle ricerche compiute in merito alla provenienza di un costume yoruba (noto come *egúngún*) donato al museo nel 1998¹⁷¹. In vista di una mostra monografica¹⁷², la neo curatrice della sezione di arte africana, Kristen Windmuller-Luna, ha deciso di intraprendere una lunga, complessa e meticolosa opera di ‘scavo’ alle radici di questo singolo oggetto, del suo significato spirituale per gli Yoruba e della sua storia individuale, fino a rintracciare due anziani della famiglia Lekewogbe, dal cui tempio domestico il manufatto, si è così scoperto, era stato rubato nel 1948. Confrontandosi dunque con i familiari *dell’oggetto* (considerato in quella cultura portatore di una sua essenza immortale analoga a quella di ogni essere umano), la decisione circa l’eventuale restituzione è stata presa nel dialogo con la comunità di appartenenza: attraverso una cerimonia di divinazione guidata da uno sciamano (*babaláwo*), con la partecipazione dell’intera famiglia e della stessa curatrice, si è stabilito di consentire al museo di conservare la maschera quale parte delle sue collezioni e di esibirla al pubblico, unitamente a una riproduzione fotografica del nuovo *egúngún*, ‘figlio’ del precedente e suo successore nell’essenza spirituale. La mostra ha inoltre incorporato una serie di interviste videoregistrate con anziani della comunità yoruba ed esperti di arte e artigianato tessile nigeriani, presentando ogni oggetto attraverso didascalie esplicative in lingua inglese e yoruba, per far risaltare la ‘voce’ e il senso di ciascuno.

Un’impostazione esemplare di un modello inclusivo, che pone al centro il dialogo – tanto col passato quanto con l’‘altro’ – e il coinvolgimento della comunità, non solo di origine, ma anche locale (attraverso la collaborazione, tra l’altro, con il leader della comunità yoruba di Brooklin), e di un paziente, «perseverante» lavoro di ricerca di quelle minuscole «briciole di pane» in grado di aprire sempre nuovi percorsi di memoria e dialogo¹⁷³.

Esempi come quelli appena illustrati sottendono, ci sembra, un fondamentale impegno di *solidarietà*, sia interculturale, sia intergenerazionale, sia più

di offesa) cui gli esseri umani ‘per come sono fatti’ (per le loro particolari “forme di vita”), tendenzialmente aspirano e di cui fanno esperienza», così come da quella prestata all’«esemplarità» di segno opposto dei comportamenti lesivi i quali, proprio ferendo le “forme di vita”, ingiungono un discernimento intorno a ciò che dovrebbe essere protetto», cfr. C. MAZZUCATO, *Giustizia esemplare. Interlocuzione col precetto penale e spunti di politica criminale*, in M. BERTOLINO - G. FORTI - L. EUSEBI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, I, Napoli 2011, pp. 119 s.

¹⁷¹ Cfr. N. KENNEY, *Brooklyn Museum’s Detective Work Reveals Original Owners of African Mask*, «The Art Newspaper», 7 febbraio 2019.

¹⁷² Cfr. *One: Egúngún (February 8 - August 18, 2019)*, https://www.brooklynmuseum.org/-exhibitions/one_egungun (ultimo accesso il 31 marzo 2019).

¹⁷³ Cfr. K. Windmuller-Luna, come citata in KENNEY, *Brooklyn Museum’s Detective Work*.

strettamente internazionale. Un profilo, quello della cooperazione e solidarietà tra Stati agli estremi opposti del movimento dei beni culturali, da sempre tanto essenziale (anche) al contenimento del traffico illecito di beni culturali contemporaneo, quanto problematico, per la netta contrapposizione di interessi che tradizionalmente divide *source countries* e *market states*¹⁷⁴. Eppure, anche su questo fronte si registrano negli ultimi anni alcuni passi avanti particolarmente significativi.

Tra questi, merita di essere ricordata la riforma organica, nel 2016, della legislazione tedesca sui beni culturali (*Kulturgutschutzgesetz*), che, nel rafforzare la protezione del patrimonio culturale nazionale (tra l'altro) attraverso l'introduzione di un sistema di licenze di esportazione fuori dai confini nazionali, ha però contestualmente previsto un sistema di controlli anche per l'*importazione* di beni culturali da paesi terzi¹⁷⁵, volendo così dare attuazione a quell'interpretazione solidaristica dell'art. 3 della Convenzione UNESCO del 1970¹⁷⁶ da così lungo tempo invocata dai paesi vittima di sistematiche depredazioni dei loro patrimoni culturali¹⁷⁷.

Un approccio alla cui diffusione a livello europeo dovrebbe ora dare impulso il nuovo Regolamento UE 2019/880 sull'importazione di beni culturali nell'Unione Europea¹⁷⁸ che, pur motivato da preoccupazioni più 'securitarie'

¹⁷⁴ V. *supra*, nota 79.

¹⁷⁵ Cfr. R. PETERS, *The Protection of Cultural Property: Recent Developments in Germany in the Context of New EU Law and the 1970 UNESCO Convention*, «Santander Art & Culture Law Review», 2 (2016), 2, pp. 85 ss. In particolare, si sottolinea come la nuova legge tedesca «riposi sulla semplice equazione in base alla quale un bene culturale esportato illecitamente da uno Stato viene considerato importato illecitamente in Germania» (*ibi*, p. 97).

¹⁷⁶ *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, Parigi 1970. La Convenzione ha a oggi 140 Stati membri, ma i livelli di effettiva implementazione in ciascuno di essi sono estremamente variabili, essendo spesso condizionati, nei paesi-fonte, dalla scarsità di risorse da destinare alla protezione del patrimonio culturale nazionale e, nei paesi importatori, da mancanza di volontà politica. Cfr. per tutti FORREST, *International Law*, pp. 166 s. e 191 ss.

¹⁷⁷ In merito ai contrasti interpretativi sul significato da attribuire all'art. 3, in termini di obblighi di controllo sull'*importazione* di beni illecitamente esportati dal territorio di un altro Stato parte della Convenzione, cfr., anche per ulteriori riferimenti, FORREST, *International Law*, pp. 174 ss. Tra i commentatori schierati nettamente a favore di tale interpretazione estensiva dell'art. 3 cfr. ad es. P.J. O'KEEFE, *Commentary on the 1970 UNESCO Convention*, Built Wells 2007, p. 54.

¹⁷⁸ Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali, entrato parzialmente in vigore il 7 giugno 2019, e la cui compiuta efficacia è prevista, a seguito dell'adozione di una serie di regolamenti applicativi da parte della Commissione Europea, entro il 28 giugno 2015 (art. 16). Per un primo commento critico si vedano ad es. K. FITZ GIBBON, *Art Imports to EU Threatened by Draconian Regulation*, «Cultural Property News», 29 dicembre 2018, <https://culturalpropertynews.org/art-imports-to-eu-threatened-by-draconian-regulation/>

che solidaristiche (il timore che il traffico di beni culturali sia utilizzato in funzione del finanziamento del terrorismo e del crimine organizzato)¹⁷⁹, è certamente all'origine, insieme con la recente firma della Convenzione di Nicosia sui reati contro il patrimonio culturale¹⁸⁰, del 'tardivo risveglio' manifestatosi in Italia col recente disegno di legge in materia di riforma dei reati contro il patrimonio culturale¹⁸¹, in cui una nuova fattispecie di 'importazione illecita' dovrebbe affiancare il più tradizionale reato di esportazione illecita¹⁸². Va notato come proprio il nostro paese, nonostante la

(ultimo accesso il 28 giugno 2019); P. VALENTIN - F. ROGERS, *The Proposed EU Regulations on the Import of Cultural Goods*, «Art@Law», 15 gennaio 2019, <https://www.artatlaw.com/latest-articles/the-proposed-eu-regulations-on-the-import-of-cultural-goods> (ultimo accesso il 30 giugno 2019); EAD., *Adoption of the Regulation on the Import of Cultural Goods: Start Preparing Now!*, «Art@Law», 13 giugno 2019, <https://www.artatlaw.com/blog/adoption-of-the-regulation-on-the-import-of-cultural-goods-start-preparing-now> (ultimo accesso il 15 luglio 2019); F. ROGERS, *Deciphering the EU's New Rules on the Import of Cultural Goods*, «Apollo», 10 luglio 2019, <https://www.apollo-magazine.com/european-union-regulation-import-cultural-goods/> (ultimo accesso il 15 luglio 2019).

¹⁷⁹ Cfr. *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Import of Cultural Goods*, COM/2017/0375 final - 2017/0158 (COD) – *Explanatory Memorandum*. Particolarmente critica sul punto FITZ GIBBON, *Art Imports to EU Threatened by Draconian Regulation*.

¹⁸⁰ Cfr. *Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property*, aperta alla firma a Nicosia il 19 maggio 2017 e sottoscritta dall'Italia il 24 ottobre 2017. Cfr. P. ZOERLE, *Novità sovranazionali*, «Processo penale e giustizia», 2017, 5, <http://www.processopenalee-giustizia.it/novita-sovranaazionali-fascicolo-5-2017> (ultimo accesso il 31 marzo 2019); L. D'AGOSTINO, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, «Diritto penale contemporaneo – rivista trimestrale», 2018, 5, pp. 78 ss., in part. pp. 81-84.

¹⁸¹ È per altro fortemente significativo dell'atteggiamento esasperatamente punitivo e semplificatorio dell'attuale politica legislativa italiana il fatto che la proposta di introduzione di un reato in materia di importazione di beni culturali preceda qualsiasi iniziativa di *regolamentazione amministrativa* della stessa questione. Sulla corrente «sanzionorea» che affligge la nostra società e i nostri legislatori, e sull'effetto deleterio ('corruttivo') in termini di equità, sostenibilità e reale efficacia preventiva dell'intero sistema ordinamentale, cfr. FORTI, *La cura delle norme*, in part. pp. 113 ss.

¹⁸² Cfr. d.d.l. S. 882, *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2018. V. in particolare il proposto nuovo art. 518 *decies* c.p. Va precisato che il testo di tale articolo appare ricalcare pressoché testualmente quello dell'art. 5 della Convenzione di Nicosia (nella cui attuazione il legislatore italiano opta per l'uso della sanzione penale anziché amministrativa), mentre la corrispondenza con le previsioni sanzionatorie del nuovo Regolamento appare meno netta. Se, da un lato, l'attuale formulazione può anche apparire sostanzialmente in grado di 'coprire' il disposto degli artt. 3.1 e 11 del Reg. 2019/880 (che dovrà essere attuato dagli Stati Membri entro il 28 dicembre 2020), nulla nel presente testo del d.d.l. appare prendere in considerazione il disposto degli artt. 4, 5 e 11 del Regolamento (da attuarsi entro il 28 giugno 2025). Vero che le false dichiarazioni all'atto della richiesta di una «licenza di importazione» (art. 4) o nella presentazione della «dichiarazione dell'importatore» (art. 5) potranno sempre

lunga e dolorosa esperienza di ‘vittimizzazione’ a opera dei trafficanti internazionali, si sia sempre regolato, in materia di normazione¹⁸³ dell’ingresso di beni culturali, alla stregua dei più liberali tra gli Stati importatori¹⁸⁴, secondo un modello ‘doppiopesista’ per altro replicato anche rispetto a questioni di restituzione postcoloniale¹⁸⁵ e/o postbellica¹⁸⁶. Una forma di ‘cecità selettiva’ che può trovare il suo antidoto solo in un impegno prima di tutto culturale a fare costante esercizio di *memoria* e *responsabilità* in ogni aspetto della ‘gestione’ dei beni culturali, nostri e altrui.

ricadere sotto le fattispecie ordinarie a tutela della fede pubblica (ma si noti che, in materia di illecita esportazione, il legislatore è andato nella direzione di una previsione speciale: cfr. art. 518 *undecies*, co. 2, d.d.l.), la semplice introduzione senza licenza di importazione, nel territorio eurounitario, di un bene soggetto a necessario ottenimento della stessa *ex art. 5 Reg.* risulta, nell’attuale formulazione della proposta di legge, del tutto ‘scoperta’ non solo sul piano penale – scelta non obbligata dall’art. 11 Reg. – ma anche sul piano di una eventuale sanzione amministrativa.

¹⁸³ Va detto che la prassi delle nostre agenzie di controllo – in particolare dello specializzato Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – è invece da sempre di ampia collaborazione rispetto alle richieste di cooperazione investigativa per il recupero di beni illecitamente sottratti all’estero e recuperabili sul territorio italiano: cfr. COMANDO CARABINIERI TPC, *Attività operativa 2017, passim*; v. anche recenti notizie di stampa: *Amsterdam, tornano in mostra due Van Gogh recuperati dall’Italia*, «La Repubblica», 21 marzo 2017; *L’Italia restituisce alla Cina 796 reperti paleontologici e archeologici*, «Corriere Nazionale», 22 marzo 2019.

¹⁸⁴ Cfr. per tutti F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1976, pp. 55 ss., in part. p. 110; DEMURO, *Beni culturali*, pp. 153 s.; S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili*, pp. 13 s.; in relazione alle prime versioni del pendente disegno di legge, che pure omettevano di considerare l’ipotesi di importazione illecita, v. anche D’AGOSTINO, *Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa*, pp. 91 s.

¹⁸⁵ Cfr. SCOVAZZI, *La restituzione dell’obelisco di Axum e della Venere di Cirene*, pp. 555 ss.; in una prospettiva non confinata alle sole restituzioni di beni sottratti durante l’epoca coloniale cfr. anche I. SCEGO, *L’Italie dénonce le colonialisme des autres, sans vouloir nommer le sien*, «Le Monde», 3 febbraio 2019.

¹⁸⁶ L’Italia, pur avendo formalmente aderito ai c.d. Principi di Washington (*Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art*, 3 dicembre 1998: <https://www.lootedartcommission.com/Washington-principles>, ultimo accesso il 31 marzo 2019) risulta a oggi, insieme con Ungheria, Russia, Polonia e Spagna, uno dei paesi che hanno operato il minor numero di restituzioni di opere d’arte sottratte nel periodo dell’occupazione nazista, a causa di una sostanziale inerzia nell’attuazione dei principi stessi rispetto a oggetti originariamente in proprietà privata. Cfr. W.D. COHAN, *Five Countries Slow to Address Nazi-Looted Art, U.S. Expert Says*, «The New York Times», 26 novembre 2018; S. CASCONI, *Italy Dragging Its Feet on Nazi Loot Restitution*, «Artnet News», 10 settembre 2014, <https://news.artnet.com/art-world/italy-dragging-its-feet-on-nazi-loot-restitution-98169> (ultimo accesso il 31 marzo 2019); EAD., *It’s Been 20 Years Since the Creation of the ‘Washington Principles’ to Return Nazi-Looted Art. But How Effective Have They Been?*, «Artnet News», 27 novembre 2018, <https://news.artnet.com/art-world/washington-principles-nazi-looted-art-agreement-turns-20-1403614> (ultimo accesso il 31 marzo 2019).

È solo un lento, complesso e *paziente* lavoro di *ricerca* delle antiche relazioni violentemente tagliate, di *riparazione* dei legami infranti – non solo tra l’oggetto e il suo contesto originario, ma tra perpetratori e vittime di tale violenta rescissione – e di *tessitura* di *nuove* e fruttuose relazioni di scambio culturale che, ci sembra, può dare veramente *sensò* a un impegno di conservazione e trasmissione del patrimonio culturale di respiro *autenticamente* universale.

Solo applicando anche alle contese sui beni culturali un modello riparativo di giustizia¹⁸⁷ si può sperare di raggiungere, insieme e oltre a una ‘soluzione’ condivisa della singola, specifica questione di restituzione, una forma di *riconciliazione* tra popoli e culture oggi ancora amaramente divisi da una storia di conflitti e sopraffazioni¹⁸⁸ che hanno lasciato cicatrici molto più profonde di quelle pur visibili sulla ‘superficie’ di monumenti, paesaggi, manufatti. Solo a queste condizioni la ‘guarigione’ di vittime e perpetratori di un passato coloniale che, volenti o nolenti, ci unisce tutti con un laccio che non potrà mai essere tagliato (ma solo *trasformato*, con impegno e fatica, in autentico *legame relazionale*) potrà essere raggiunta, *anche* attraverso

¹⁸⁷ Merita ricordare che il modello della giustizia riparativa (che, in termini molto generali, può essere descritta come una forma di risposta al reato che coinvolge vittima, responsabile e la collettività tutta nella ricerca di soluzioni volontarie agli effetti negativi del crimine e di modalità di riparazione, in senso ampio, delle sue conseguenze, con l’obiettivo di risanare i legami sociali danneggiati dalla condotta illecita e di fornire tanto alla vittima, quanto al reo, una possibilità di effettivo riconoscimento) presenta un’innata vocazione al coinvolgimento di più ampi rapporti comunitari nei processi riconciliativi. Per maggiori approfondimenti si rinvia, *ex plurimis*, a J. BRAITHWAITE, *A Future Where Punishment is Marginalized: Realistic or Utopian?*, «UCLA Law Review», 46 (1999), 6, pp. 1727 ss.; ID., *Setting Standards for Restorative Justice*, «British Journal of Criminology», 42 (2002), pp. 563 ss.; M. UMBREIT - M. PETERSON ARMOUR, *Restorative Justice Dialogue. An Essential Guide for Research and Practice*, New York 2011, *passim*; A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in ID. (a cura di), *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, III, Milano 2000, pp. 717 ss.; ID., *Per una convergenza di sguardi. I nostri tragitti e quelli della Commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana*, in G. BERTAGNA - A. CERETTI - C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano 2015, pp. 219 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano 2003, *passim*; C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in G. COSÌ - M.A. FODDAI (a cura di), *Lo spazio della mediazione*, Milano 2003, pp. 151 ss.; EAD., *Oltre la bilancia e la spada: alla ricerca di una giustizia della reliance. Scenari giuridici per le pratiche di mediazione dei conflitti*, in E. SCABINI - G. ROSSI (a cura di), *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, Milano 2003, pp. 149 ss.

¹⁸⁸ Cfr. anche, in particolare, C. MAZZUCATO, *Il Sudafrica, ovvero il problema della presenza dell’“altro” e la sfida della giustizia*, in POTESTÀ - MAZZUCATO - CATTANEO, *Storie di giustizia riparativa*, pp. 165 ss.

l'impegno condiviso a *prendersi cura*¹⁸⁹ di un patrimonio culturale che sia *veramente* vissuto come 'bene comune' dell'umanità tutta.

Certamente non si tratta di un percorso né semplice, né breve, in bilico com'è sul crinale affilato della tentazione, sempre presente in ogni viaggio e per ogni viaggiatore, di affermare il proprio dominio su luoghi e popoli 'attraversati' e mai autenticamente 'incontrati'¹⁹⁰. E tuttavia, come ci ricorda quel grande narratore di viaggi fisici e metaforici dalle complesse intessiture¹⁹¹ che fu J.R.R. Tolkien,

La Strada va avanti, sempre avanti
Giù giù dalla soglia dalla quale si diparte.
Ora la Strada è andata ancora più lontano, avanti,
E io devo seguirla, se riesco,
Inseguirla con passione
Fino a che si congiunga con un cammino più ampio
Dove si incontrano sentieri e percorsi.
E poi dove? Non so dirlo¹⁹².

Non solo e non tanto un viaggio, dunque, ma un (lento, misurato) *cammino*¹⁹³, uniti nella comune umanità, verso una meta sempre difficile da definire

¹⁸⁹ Come è stato sottolineato, assistiamo oggi a un crescente bisogno di «cura» per le stesse *norme* destinate a incidere sui pericoli che avvertiamo come bisognosi di prevenzione – una cura che implica, tra l'altro, la capacità di resistere alla tentazione di chiedere al *diritto* più di quanto questo possa dare, non potendosi esso sostituire a un'attenzione autentica (e autenticamente *umana*) per l'«unicità dell'altro», le «specificità della situazione», le «relazioni» tra le persone. Cfr. FORTI, *La cura delle norme*, in part. pp. 22 ss., anche in riferimento a E. PULCINI, *La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale*, Torino 2009, pp. 251 ss.

¹⁹⁰ Cfr. anche C. MAZZUCATO, *La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata*, in BERTAGNA - CERETTI - MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, pp. 251 ss.

¹⁹¹ Cfr. anche W.H. AUDEN, *The Quest Hero*, «Texas Quarterly», 4 (1961), pp. 87-88, come citato in G.H. THOMSON, «*The Lord of the Rings*»: *The Novel as Traditional Romance*, «Wisconsin Studies in Contemporary Literature», 8 (1967), 1, pp. 43 ss. (il rif. è a p. 57); R. SKLAR, *Tolkien and Hesse: Top of the Pops*, «The Nation», 8 maggio 1967, p. 598, come citato in G.W. BOSWELL, *Tolkien as Littérateur*, «The South Central Bulletin», 32 (1972), 4, p. 188.

¹⁹² Cfr. J.R.R. TOLKIEN, *The Lord of the Rings* (1954-1955), London 1995, p. 35 (Book I, *The Fellowship of the Rings*, Chap. I). Per lo stesso brano in edizione italiana cfr. ID., *Il Signore degli Anelli*, trad. it. di V. Alliaia di Villafranca, ed. a cura di Q. Principe, Milano 2000, p. 65 (ma la traduzione qui proposta, che privilegia il significato letterale sulla resa della musicalità dei versi, è nostra).

¹⁹³ Cfr. anche FORTI, *La cura delle norme*, pp. 30 ss. e 95 ss.; ID., *L'ansia disumana del «raggiungimento»*, pp. 794 ss.; ID., *Letteratura, educazione 'morale' dell'attenzione e residualità della risposta punitiva all'illecito*, pp. 127 ss.

compiutamente e che forse non sarà mai davvero raggiunta, ma a cui si può e si deve tendere, esercitando quella stessa «pazienza» che la storia millenaria del nostro pianeta concede da sempre alla fallibilità, insipienza e e brevità della «vita dell'uomo»¹⁹⁴.

Abstract. The conservation, protection and passing to future generations of the cultural heritage received from the past has known a huge increase in both national and international regulation since at least the beginning of the Twentieth Century. Currently, issues such as cultural property trafficking and the return and restitution of cultural objects illegally (or 'unjustly') taken away from their places of origin are of ever increasing relevance in the political and legislative agenda of many countries and international organizations. In this essay, we explore how a 'Law and Literature' – or, better, a 'Justice and Literature' – approach to cultural heritage law could benefit the ongoing debate, which involves, besides very complex legal issues, also deeply rooted and multifaceted symbolic implications of historical, political and socio-economical import and topicality. By discussing some relevant examples of Eighteenth and Nineteenth Century travel literature and narrative, this article suggests the importance of 'contextualization' for a 'just' solution of conflicts arising from 'crimes' against cultural heritage, and how a more 'narrative' approach to said conflicts could pave the way for a successful application of alternative dispute resolution techniques and, more specifically, restorative justice programmes, to questions of repatriation of cultural objects.

Keywords. Cultural heritage law, crimes against cultural heritage, cultural property trafficking, repatriation of cultural objects, decolonization, law and literature, justice and literature, alternative dispute resolution, restorative justice.

¹⁹⁴ Cfr. W.H. AUDEN, *The Traveller*, in ID., *The Collected Poetry of W.H.Auden*, New York 1945, p. 55: «Holding the distance up before his face / And standing under the peculiar tree, / He seeks the hostile unfamiliar place, / It is the strangeness that he tries to see // Of lands where he will not be asked to stay; / And fights with all his powers to be the same. / The One who loves Another far away, / And has a home, and wears his father's name. // Yet he and his are always the Expected: / The harbours touch him as he leaves the steamer, / The Soft, the Sweet, the Easily-Accepted; // The cities hold his feeling like a fan; / And crowds make room for him without a murmur, / As the earth has patience with the life of man.» Il sonetto, pubblicato originariamente nel «New Statesman» del 27 agosto 1938, scompare dalle edizioni dell'opera completa dell'Autore a partire dal 1966 (cfr. J. FULLER, *W.H. Auden: A Commentary*, Princeton-Oxford 1998, p. 233).